



CITTA' DI NOCERA INFERIORE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L.190/2012

- REVISIONE ANNUALE ANNO 2020

PTPC 2020-2022

PARTE PRIMA

1. PREMESSA

La Legge 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha imposto all’organo di indirizzo politico degli Enti Locali, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPCT), l’adozione e costante aggiornamento di un Piano triennale di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza (di seguito PTPC), quale strumento che individua e sviluppa le strategie per la prevenzione ed il contrasto di tale evento.

La legge ha introdotto un nuovo concetto di corruzione, inteso in senso lato, tale per cui “*le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica ... e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma delle situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*” (cfr. PNA 2.1). Fenomeni di *maladministration* che vanno dal mancato rispetto dei termini procedurali, alla scarsa competenza, al carente controllo, creano contesti all’interno dei quali è possibile che si sviluppino forme di illegalità.

2. I SOGGETTI OBBLIGATI

L’ambito soggettivo d’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. “*Freedom of Information Act*” (o più brevemente “*Foia*”). Le modifiche introdotte dal *Foia* hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della *trasparenza* diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le *misure di prevenzione della corruzione*.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001. Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati:

1. le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);
2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);

3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3)

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni, come notoriamente definite dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

Con gli aggiornamenti di cui al presente Piano, l'Ente si propone di contrastare il fenomeno corruttivo, nell'ampia accezione anzidetta, attraverso l'adozione di adeguate misure individuate a valle del processo di valutazione dei rischi e di mappatura dei processi tenendo conto del dell'Piano Nazionale Anticorruzione approvato in via definitiva dall'ANAC con Delibera 1064 del 13 novembre 2018

3. PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO ED ESITI DELLE AZIONI DEL PTPC 2019/2021

La Giunta Comunale - con deliberazione n. 174/2014- ha approvato, per il triennio 2014-2016, il primo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Nocera Inferiore.

Con successiva delibera n. 240/2015, la Giunta ha approvato l'aggiornamento del Piano per il triennio 2015-2017. e in sede revisionale, tenuto conto dei correttivi necessari evidenziatisi nel corso del 2014, anno di prima applicazione, si ritenne di poter rafforzare il sistema di prevenzione dei fenomeni corruttivi attraverso il miglioramento di misure già previste nel PTPC, con implementazione di talune delle azioni a contrasto e maggiore definizione della tempistica.

In sede di nuova revisione per il triennio 2016-2018, l'attuazione delle misure considerate in virtù delle novità introdotte dall'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione, ha dovuto confrontarsi con una drastica riduzione di personale in particolare figure apicali, senza possibilità di ricorso al turn over e con la situazione economico finanziaria del comune che nel 2015 ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario.

In presenza delle criticità segnalate nelle considerazioni generali le misure adottate nel PTPC in assenza di modifiche delle condizioni strutturali dell'ente rischiavano di non trovare neanche nei tempi medi attuazione.

La misura concreta sulla quale è stato possibile investire tempo e risorse umane è stata la formazione il cui programma rivolto sia ai dipendenti che alla cittadinanza è stato avviato con un nuovo incontro previsto ed effettuato nel primo trimestre 2017.

Allo stesso tempo va segnalata la revisione dell'organigramma e relativo funzionigramma per assicurare il corretto funzionamento della struttura organizzativa conclusasi nell'anno 2016.

Con l'aggiornamento del Piano 2018 si è preso atto che le difficoltà di svolgere il ruolo di elaborazione, controllo ed impulso che l'attuazione del PTPC richiede, difficoltà connesse agli incarichi gestionali conferiti al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza dirigente dei settori Affari Generali, Economico-Finanziario, Socio –Formativo, si sono nel corso dell'esercizio ridimensionate potendo così intraprendere un percorso più organico e rispondente alle finalità della normativa in oggetto.

Progressivo miglioramento delle condizioni di operatività si sono rilevate nel corso del 2019 con una progressiva attenzione dei possibili riflessi degli interventi di prevenzione sulla organizzazione dell'ente l'obiettivo della prevenzione della corruzione intesa come processo di evoluzione e trasformazione delle singole persone e del sistema organizzativo nel suo complesso..

- **ESITI DEL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PTPC 2019/2021**

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano triennale di prevenzione della corruzione è il vero obiettivo degli strumenti anti-corruzione, in quanto evidenzia che cosa l'amministrazione sia concretamente in grado di attuare, in termini di prevenzione dei comportamenti corruttivi.

Le operazioni di monitoraggio, sono state disposte dal Segretario Generale quale Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza con successive circolari, indirizzate ai dirigenti di Settore, aventi ad oggetto la ricognizione sia dello stato di attuazione delle misure di carattere generale che delle misure di carattere ulteriore.

La verifica tende, ad accertare la corretta applicazione delle misure predisposte, con le modalità e nei tempi previsti e la reale efficacia delle stesse in termini di prevenzione del rischio di fenomeni corruttivi o di mala gestio, attraverso l'attuazione di condizioni che ne rendano più difficile la realizzazione.

E' comunque attiva l'integrazione tra sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e sistema di controllo interno. Le estrazioni casuali dei provvedimenti dirigenziali, oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa, hanno consentito di esaminare varie fattispecie riconducibili alle Aree ora definite "generali", con particolare riferimento all'Area Contratti pubblici. Ad esito di tale attività sono stati formulati, per specifici provvedimenti alcuni rilievi e, conseguentemente, realizzati incontri mirati al superamento e rimozione delle criticità riscontrate.

L'esito finale delle rilevazioni, per l'anno 2019, ha dimostrato una generalizzata attuazione delle misure di prevenzione specifiche indicate non particolarmente distanti da quanto previsto nelle linee definite nella mappatura dei processi, sebbene con alcune precisazioni e proposte in relazione ad alcune misure, in particolare, da parte degli Uffici tecnici.

Si è altresì evidenziato, per un numero esiguo di procedimenti, un ritardo sui termini procedurali dipeso prevalentemente da situazioni di carichi di lavoro, anomalie risolte con una redistribuzione dei carichi di lavoro.

Dei risultati del monitoraggio viene dato conto nella relazione annuale del RPCT per l'anno 2019, di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, pubblicata sul sito nell'apposita sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Corruzione.

4. OGGETTO DEL PIANO

Fatte salve le analisi e le misure adottate nei precedenti Piani il presente PTPCT è un documento di natura programmatica di breve (un anno) e di medio periodo (tre anni), comprende una sezione in materia di trasparenza ed integrità che subentra al Programma Triennale per la Trasparenza abrogato dal D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022 è redatto secondo le linee, dettate dall'A.N.AC. con la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 "**Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016**", e con la delibera n.1064 del 13 novembre 2019 di **approvazione del Piano nazionale anticorruzione 2019**. Scaturisce inoltre dalla valutazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione redatti negli anni precedenti e dalla necessità di dare attuazione alle rilevanti modifiche legislative contenute nel D.Lgs. 97/2016 e nel D.Lgs. 50/2016. ed in materia di società partecipate dal D.Lgs. 175/2016.

In generale l'aggiornamento annuale del presente Piano ha tenuto altresì conto dei mutamenti organizzativi interni intervenuti e dell'esito del monitoraggio sull'attuazione delle misure previste nell'annualità con la relazione del RPCT prevista dall'art. 1, comma 14, Legge 190/2012.

5. FINALITÀ

Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti del PNA e, in materia di Trasparenza, la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all'organo di indirizzo. È, inoltre, previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici..

Si persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

Con lo stesso Piano si definiscono costanti procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione

• **OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO**

Il PNA 2019 non prevede una struttura ad hoc del PTPCT né tantomeno individua i contenuti puntuali da presentare nello stesso. Piuttosto, fermo restando un contenuto minimo di dati, fa rinvio ai contesti delle singole amministrazioni cui fa capo il compito di redigere il piano secondo le funzioni svolte e le proprie peculiarità. Quanto agli obiettivi, questi sono ricondotti dal PNA alla strategia nazionale anticorruzione, il cui grado di implementazione e successo dipende da come le singole amministrazioni avranno fronteggiato il fenomeno corruttivo. In continuità con i precedenti piani, si intende perseguire tre macro-obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino rischi di corruzione;
- aumentare la capacità dell'Amministrazione di individuare casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione ispirato dai principi di etica, integrità e trasparenza;

Poiché ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l'elaborazione del PTPCT si deve tenere conto di tali fattori di contesto. Il Consiglio dell'Autorità ha deciso pertanto di rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori prevedendo altresì nell'allegato 1 al PNA 2019 un nuovo "Sistema di gestione del rischio corruttivo" che consenta un approccio flessibile e contestualizzato, che tenga conto delle specificità di ogni singola amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera., del rischio E' stato chiarito che i soggetti tenuti all'adozione del PTPCT, ove abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l'Allegato 5 al PNA 2013, possono applicare la nuova metodologia di cui all'Allegato n. 1 in modo graduale ma comunque non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.

In tale ottica, si evidenzia, che con la predisposizione del PTPCT riferito al triennio 2018/2020, era stata effettuata da questo Comune l'analisi delle aree di rischio e la relativa valutazione secondo la metodologia contenuta nell'allegato 5 " valutazione del livello di rischio" al PNA 2013 tenendo in conto , già in tale occasione , delle peculiarità ordinamentali e dimensionali nonché del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui l'Ente si colloca, assumendo pertanto il documento una connotazione di maggiore specificità.

I criteri di analisi e valutazione del rischio di cui al richiamato allegato 5 adottati nel documento di mappatura ancora in essere sono riportati nei successivi paragrafi

Resta inteso che con i Piani successivi, come ampiamente illustrato di seguito, si darà avvio alla revisione della rilevazione e analisi dei processi e ad un aggiornamento della valutazione del rischio secondo le indicazioni metodologiche contenute nell'Allegato 1) al PNA 2019.

Per espressa previsione di legge (art. 1, comma 7, L. 190/2012), negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione del Sindaco.

Quanto all'organo competente all'adozione del Piano di Prevenzione della corruzione, esso deve essere correttamente individuato nella Giunta comunale.

• LA TRASPARENZA

Come indicato nel PNA 2019 il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come *«accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»*. Il legislatore ha attribuito un **ruolo di primo piano alla trasparenza** affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Oggi, dunque, la trasparenza è anche **regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia**.

In ogni caso, la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. La stessa Corte Costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 *«la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione»* e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di *«tutelare i diritti dei cittadini» e «promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa»*.

L'ampliamento dei confini della trasparenza registrato nel nostro ordinamento è stato realizzato con successive modifiche normative che sono state accompagnate da atti di regolazione dell'Autorità finalizzati a fornire indicazioni ai soggetti tenuti ad osservare la disciplina affinché l'attuazione degli obblighi di pubblicazione non fosse realizzata in una logica **di mero adempimento quanto, invece, di effettività e piena conoscibilità dell'azione amministrativa**.

Tale obiettivo deve essere perseguito anche attraverso il **rispetto dei criteri di qualità** delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

La qualità dei dati pubblicati è indispensabile per una trasparenza effettiva ed utile per gli *stakeholders* e per le stesse pubbliche amministrazioni.

• IL NUOVO ACCESSO CIVICO

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013. Secondo l'articolo 5, all'obbligo di pubblicare in *“amministrazione trasparente”* documenti,

informazioni e dati corrisponde “*il diritto di chiunque*” di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

La richiesta non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla. L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al *titolare del potere sostitutivo* (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990)

L'accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di “*accedere*” ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo 33/2013.

Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l'istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede:

“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l'istituto introducendo la fattispecie dell'**accesso generalizzato**:

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il *libero accesso* ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (“*ulteriore*”) rispetto a quelli da pubblicare in “*amministrazione trasparente*”. L'accesso civico potenziato incontra quale unico limite “*la tutela di interessi giuridicamente rilevanti*” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma **non richiede motivazione alcuna**.

Si tratta quindi di un diritto di accesso **non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti** ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Con Delibera n. 13 del 16.10.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento sull'accesso che disciplina l'accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali delle persone fisiche.

Detto regolamento, tenendo conto delle ultime modifiche legislative, nonché della deliberazione ANAC n. 1309/2016 disciplina le seguenti forme di accesso:

1. accesso documentale, disciplinato dal capo V della L. n. 241/1990;
2. accesso civico, disciplinato dall'art. 5, c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013;
3. accesso generalizzato, disciplinato dall'art. 5, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

Per ciascuna tipologia di accesso sono individuati gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso e disciplinate le procedure di valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

Le misure e gli obblighi relativi alla Trasparenza sono contenuti in apposita sezione di questo Piano.

6. I SOGGETTI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Coinvolti nelle attività amministrative concernenti il piano sono :

- Il Consiglio comunale che definisce nel Documento Unico di Programmazione gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza.
- La giunta comunale che approva il piano di prevenzione della corruzione e il piano della performance organizzativa ;
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di norma il segretario generale nei comuni) svolge le funzioni previste dalla legge 190/2012;
- I Dirigenti e i responsabili dei Servizi dell'Ente quali referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Il personale dipendente dell'Ente che collabora con il Responsabile anticorruzione e con i referenti dello stesso;
- L'organismo di valutazione (O.I.V.) dell'Ente che partecipa alla attività di controllo e collabora con il Responsabile anticorruzione.
- I dipendenti tutti del Comune di Nocera Inferiore , chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, ad osservare le misure contenute nel PTPCT, segnalare le situazioni di illecito al proprio dirigente o al Servizio Disciplina ed i casi di personale conflitto di interessi;
- I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione, i quali osservano le misure contenute nel PTPCT, conformano il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e segnalano, altresì, le situazioni di illecito.

La tutela del dipendente che segnala illeciti è garantita dal c.d. Whistleblowing, misura prevista tra le azioni obbligatorie, che si ritiene possa trovare completa attuazione nel corso della presente annualità , dopo le difficoltà determinatesi a seguito dell'impossibilità di ricorso alla piattaforma ANAC in un primo momento prevista nel precedente aggiornamento 2019 al PTPCT .

Va rilevato che la non chiara configurazione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti interni alle amministrazioni e agli enti costituisce spesso causa di scarsa qualità dei Piani. Invece, l'interlocuzione e la condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione è da ritenersi fondamentale ai fini del buon successo dell'intera politica di anticorruzione.

L'organo di indirizzo in particolare deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia

7. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (RPCT)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo ente è il Segretario Generale Dott.ssa Valeria Rubino designata da ultimo con decreto n.1 del 14.1.2019 e pubblicato da quella data sul sito istituzionale dell'ente. Si da atto che la Dott.ssa Rubino non è stata destinataria di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari.

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT) e ne avrebbe teoricamente rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento

dell'incarico con autonomia ed effettività. Inoltre, l'articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*, secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come *“gestore”* delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il *responsabile anticorruzione*.

Il nuovo comma 7, dell'articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui, *“di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio”*, il responsabile anticorruzione e della trasparenza. Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, *“di norma”*, sul segretario.

“Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico- amministrativo, salvo che il singolo comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio” (ANAC, *FAQ anticorruzione*, n. 3.4).

La legge 190/2012 precisa che l'attività di elaborazione del Piano nonché delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, **non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione** (art. 1, co. 8), **ma spetta al RPCT**.

Le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 (art. 41, co. 1, lett. g)) hanno confermato tale disposizione. Lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPCT un'attività da svolgere necessariamente da parte di chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché è finalizzato all'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici e al loro migliore funzionamento.

Con delibera della G.C. n.396 del 21 dicembre 2019 è stata modificata ed integrata la disciplina relativa alla composizione dell' Ufficio per i procedimenti disciplinari prevedendo che Presidente è il Dirigente del Affari Generali e componenti il Dirigente del Settore Economico Finanziario ed il Funzionario di più alto grado del servizio personale . E' stata pertanto eliminato in virtù del nuovo assetto organizzativo dell'Ente il potenziale conflitto di interessi per il Segretario Comunale di norma RPCT e in virtù del regolamento approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 137/2011 anche presidente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari .

È altresì esclusa l'eventualità che il RPCT ricopra anche il **ruolo** di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (**OIV**), al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato. L'OIV è stato infatti nominato con decreto sindacale n. 40 del 13.12.2018 nella persona del Dott. Domenico Gelormini .

Anche il PNA 2019 ha ribadito che è altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Dall'altra, che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del PTPCT e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

Quindi, a parere dell'Autorità *“appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile”*. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.

La struttura di supporto al responsabile anticorruzione *“potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo”*. Potrebbe, invero, essere a disposizione anche di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, strutture di audit, strutture che curano la predisposizione del piano della performance.

Il RPCT del Comune di Nocera Inferiore si avvale della collaborazione del personale addetto all'Ufficio di Segreteria Generale che collabora anche alle procedure di controlli interni, alla predisposizione e controllo del piano della performance. Nel suo ruolo di RPCT, si avvale, altresì dei Referenti di Settore.

Nel codice di comportamento dell'amministrazione approvato con delibera G.C.332/2019 è stato introdotto lo specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare. E' imprescindibile, infatti, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 emerge chiaramente che il responsabile deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione e che alle sue responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Dal decreto 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

1. la facoltà all'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;
2. che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Le modifiche normative, apportate dal legislatore del *Foia*, hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPC sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare *“di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità”* e di aver vigilato sull'osservanza del PTPC.

Quanto ai rapporti con il Responsabile della protezione dei dati (RPD) l'Autorità ha ritenuto nel PNA 2019 ritiene che, per quanto possibile, la figura del RPD non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. Il RPCT del Comune di Nocera Inferiore non è Responsabile della Protezione dei Dati.

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, a cui, tuttavia, non può sostituirsi nell'esercizio delle funzioni.

Si consideri, **ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato** che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi, il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. 99

Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Funzioni e responsabilità del RPCT sono dettagliatamente indicate nella delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 e nell'aggiornamento 2019 del PNA. Va altresì evidenziato che la legge non declina espressamente i contenuti dei poteri di vigilanza e controllo del RPCT operando, invece, su un diverso

piano e cioè quello dell'assegnazione allo stesso di un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente.

I poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di corruzione/malagestione inseriti nel RPCT vanno esercitati in conformità alla Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018.

Deve essere altresì assicurata la possibilità in caso di segnalazioni che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

In ordine ai requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica del RPCT l'aggiornamento 2018 al Piano nazionale Anticorruzione suggerisce ed il presente PTCT recepisce che :

- E' dovere del RPCT quello di comunicare tempestivamente all'amministrazione o ente presso cui presta servizio di aver subito condanne di primo grado. prese in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f)9, nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I *«Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la*

Pubblica amministrazione».

- L'amministrazione, ove venga a conoscenza di tali condanne da parte del RPCT o anche da terzi, è tenuta alla revoca dell'incarico di RPCT.

L'articolo 19, comma 5, lettera a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n.114, attribuisce all'ANAC il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti; compito disciplinato dal "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione" approvato con Delibera n.330 del 29 marzo 2017.

Si richiama tale regolamento anche per le modalità di interlocuzione tra ANAC e RPCT che devono avvenire in modo conforme alle suddette disposizioni regolamentari .

In ordine infine al procedimento di revoca del RPCT il legislatore ha previsto che, l'Autorità possa richiedere all'amministrazione o ente che ha adottato il provvedimento di revoca il riesame della decisione nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Analogamente, l'Autorità può richiedere il riesame di atti adottati nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengano misure discriminatorie a causa dell'attività svolta dal RPCT per la prevenzione della corruzione.

In relazione alla laconicità del quadro normativo e alle criticità emerse in sede di vigilanza, l'Autorità ha fornito alcune prime indicazioni sulla questione nell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione adottato con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017.

La necessità di chiarire ulteriormente alcuni profili attinenti le proprie modalità di intervento hanno poi condotto l'Autorità ad adottare il *«Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione»* approvato dal Consiglio dell'Autorità il 18 luglio 2018 con delibera n. 657.

Tale Regolamento, cui si rinvia, si applica alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti tenuti, ai sensi dell'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, all'adozione di misure di prevenzione della corruzione e alla nomina di un proprio RPCT.

- **Referenti – RASA – DPO (Data Protection Officer)**

Gli obblighi di informazione nei confronti del RPCT, previsti dall'art. 1 co. 9 lett. c) L.190/2012, riguardano tutto il personale dell'Ente, in particolare i Dirigenti, che sono i Referenti di primo livello per l'attuazione del P.T.P.C.T., e fungono da collegamento fra il RPCT e i servizi della loro Direzione.

Rientra tra le funzioni dei Dirigenti, in aggiunta ai compiti ad essi attribuiti dalle norme di legge e regolamentari, la definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, fornendo le necessarie informazioni e proposte al RPCT in relazione ai servizi ed uffici di cui sono responsabili, tutto in un'ottica di stabilizzazione del percorso di partecipazione e coordinamento avviato.

- Nello specifico i Responsabili sono chiamati a:
- Collaborare all'individuazione delle attività più esposte a rischio (analisi dei rischi);
- Partecipare alla predisposizione delle relative contromisure (identificazione e ponderazione eventi rischiosi);
- Individuare i responsabili, nell'ambito del personale assegnato al proprio Settore, che si occupino di curare i rapporti con l'Ufficio del RPCT;
- Individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- Attivare le misure utili a garantire affiancamento e alternanza del personale addetto alle aree di rischio;
- Vigilare e provvedere al monitoraggio (report quadrimestrale) in merito alla corretta applicazione di:
 - Codice di comportamento dell'Ente;
 - Misure di contrasto previste dal PTPCT;
- Attivare tempestivamente le azioni correttive laddove vengano riscontrate mancanze/difformità nell'applicazione del Piano e dei suoi contenuti;
- Segnalare al RPCT le anomalie registrate;
- Provvedere ai sensi dell'art. 20 del D. L.gvo. 39/2013, alla trasmissione annuale della dichiarazione di "Insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità", condizione essenziale per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (pubblicate sul sito del' Ente);
- Comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio;
- Provvedere alla trasmissione della relazione finale in merito alle attività svolte nel corso dell'anno, propedeutica alla stesura della relazione annuale del RPCT, obiettivo nella valutazione della performance.

I referenti per l'Anticorruzione, la Trasparenza e i controlli interni coincidono di norma con i dirigenti in ciascuna struttura apicale con compiti, di concerto con la dirigenza, di monitoraggio, rendicontazione delle attività e impulso nei confronti degli uffici compresi nella struttura apicale di riferimento;

Attuali referenti delle misure di prevenzione ed attuazione del PTPC e della trasparenza, in relazione allo svolgimento delle rispettive funzioni sono i Dirigenti e Responsabili individuati con provvedimento n. 3386/2020 e n. 18776/2020 del RPCT, allegato 1) al presente Piano:

- Dott.ssa Silvia Esposito - Dirigente Settore AA.GG e Vice Segretario;
- Dott.ssa Maria Carmela Bracciale - Dirigente Settore Economico/ finanziario
- Ing. Gerardo Califano - Dirigente Settore LL.PP.
- Arch. Antonio Fontanella - Dirigente Settore Territorio e Ambiente
- Dott. Renato Sampogna - Dirigente del settore Socio-formativo
- Dott. Giovanni Forgione - Comandante P.L.

Sono altresì, relativamente alla delibera ANAC n. 13 10/2016, responsabili, per quanto di competenza della individuazione, elaborazione pubblicazione, documenti informazioni, dati da trasmettere e aggiornamenti delle sezioni di cui all'allegato TRASPARENZA del PTPC, come da

allegata tabella “B” individuando per la cura materiale degli adempimenti, operatori interni ai Settori e/o servizi dandone comunicazione al RPCT e al Sindaco.

- **Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)**

E' incaricato delle verifiche e/o compilazione e successivo aggiornamento annuale delle informazioni e dei dati identificativi dell'Ente quale stazione appaltante, ex art. 1, c. 32, L. 190/2012. l'individuazione del R.A.S.A. è intesa dal P.N.A. come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile dell'Ente, individuato con provvedimento dirigenziale n.4/2019 , è la dott.ssa Anna Parascandolo

- **Responsabile della protezione dei dati (RPD)**

La normativa europea in materia di privacy (GDPR 679/2016) ha istituito la figura del “Data Protection Officer” DPO, responsabile della protezione dei dati personali nelle PPAA., nonché consulente e controllore sugli adempimenti in materia di privacy. L'Ente per assolvere all'obbligo previsto, non avendo al suo interno adeguato profilo professionale, ha affidato l'incarico di Responsabile della protezione dei dati personali per la Città (DPO) mediante avvio di procedura pubblica.

8. IL TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

In questo ente *titolare del potere sostitutivo, in caso di omissioni da parte dei responsabili di procedimento e, in luogo di questi, dei dirigenti* , in qualità di vertice dell'organizzazione amministrativa e in assenza ad oggi di un atto formale di nomina è il Segretario Comunale

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA. L'Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali: “attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”.

Vigila sul rispetto dei termini procedurali il “titolare del potere sostitutivo”. Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012). Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Nel caso di omessa nomina del titolare dal potere sostitutivo tale potere si considera “attribuito al dirigente generale” o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al “funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione”, negli enti locali, in caso di mancata nomina, il titolare dal potere sostitutivo è appunto il segretario comunale.

9. COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

In virtù delle prescrizioni contenute nella legge 190/12, come modificata dalla legge 114/2014 e dal D.lgs. n. 97 del 25.05.2016, in particolare comma 8, art. 1, come sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016, viene sancito per l'organo di indirizzo degli Enti Locali l'obbligo di cui al punto a): di definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e costituenti contenuto necessario e indefettibile del P.T.P.C. e dei documenti di programmazione strategico-gestionale (quali quello della performance) da attuare per il triennio b) di adottare annualmente su proposta del Responsabile, il P.T.P.C. triennale entro il 31 gennaio di ogni anno

L'ANAC ha più volte ricordato la natura di atto programmatico del PTPCT che, pertanto, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, ma tende alla loro concreta attuazione in modo coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, innanzi tutto, rispetto al Piano della Performance, col quale deve essere realizzato un collegamento effettivo e puntuale.

Tale inclinazione del Piano, con riferimento al Comune di Nocera Inferiore è stata confermata, per l'anno 2020, con l'individuazione degli Obiettivi strategici, adottati dalla Giunta Comune con delibera n.13 del 27.01.2020:

a) Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno dell'Amministrazione
Descrizione:

- Recepimento del nuovo processo di gestione del rischio, introdotto dal P.N.A. 2019 All.1 basato su un approccio valutativo (di tipo qualitativo) alla prevenzione della corruzione, da un punto di vista sostanziale e non meramente formale, da realizzarsi attraverso un sistema flessibile e contestualizzato degli strumenti e delle tecniche di gestione del rischio.

Programmazione graduale delle attività da realizzarsi connesse al nuovo approccio valutativo con adeguamento a regime in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023,

(Necessità di aggiornare l'individuazione e la descrizione (mappatura) dei processi decisionali/attività di competenza dei diversi settori dell'Ente. Necessità di rivalutare le misure di prevenzione del rischio corruzione relative a ciascun processo decisionale/attività, con priorità per quelli a maggior rischio)

b) Riduzione delle opportunità di malfunzionamento che possano determinare il verificarsi di casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione
Descrizione:

- Programmazione e adozione di misure e azioni di prevenzione dei rischi corruttivi contestualizzando e adeguando le indicazioni e gli orientamenti forniti dall'ANAC nel Piano Nazionale in materia di governo del territorio. Tale attività dovrà interessare puntualmente le misure specifiche dell'area "Contratti Pubblici" con l'adozione di idonee misure organizzative e di apposito regolamento per affidamenti di opere, forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie

- Integrazione tra il PTPC ed i sistemi di controllo interno;

c) Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione, assicurando digitalizzazione, informatizzazione e integrità
Descrizione:

- Incremento della digitalizzazione e informatizzazione dei processi, dando la priorità ai processi inclusi nelle aree a maggiore rischio di corruzione (quali, ad esempio, i processi rientranti nell'area di contratti pubblici), fermi restando i vincoli di natura normativa, tecnica, economica, organizzativa, o gestionale che ostano alla trasformazione digitale;

(ricorso a strumenti digitali, per garantire informatizzazione e digitalizzazione del processo di gestione del rischio anticorruzione, mappatura dei processi gestionali e al monitoraggio sull'efficacia delle misure e sul funzionamento del PTPCT, come suggerito dal PNA 2019, Allegato 1, con particolare riguardo alla organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione , trasmissione e pubblicazione dei dati)

Allorquando saranno predisposti gli strumenti di programmazione riguardanti la performance individuale e gli altri atti programmatici correlati anche al Bilancio dell'Ente, sarà confermata la stretta integrazione degli obiettivi con le finalità e misure del PTPCT.

L'attuazione delle misure previste nel Piano diviene, così, uno degli elementi di valutazione in primis del personale dirigente, ma anche, per quanto possibile, dei dipendenti privi di tale qualifica, secondo criteri, parametri e modalità definiti e concordati nelle competenti sedi.

10. ANTICORRUZIONE E CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai fini della verifica dell'efficacia del PTPCT e delle misure ivi previste, assumono particolare rilievo gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa, che, se attuato con la collaborazione fattiva dei Responsabili di Settore, è in grado di far emergere eventuali casi di mala gestio e mitigarne il rischio corruttivo.

Il Comune di Nocera Inferiore si è dotato di un proprio sistema di controlli interni, conforme al quadro legislativo di riferimento (artt. 147 e ss. del TUEL), e ne ha previsto la disciplina nell'ambito del Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 9/2013

Il controllo successivo di regolarità amministrativa, infatti, è finalizzato a rilevare elementi di cognizione sulla correttezza e regolarità delle procedure svolte, in relazione alla conformità dell'ordinamento, della legislazione vigente in materia, allo statuto, secondo standard definiti con atto del Segretario Generale, funzionali, tra l'altro, alla selezione dei provvedimenti da sottoporre a controllo e all'impiego di griglie di valutazione contenenti gli elementi essenziali dell'atto da verificare. Sono indicati, in particolare, i criteri (tecniche di campionamento) per l'identificazione degli atti da monitorare, individuati principalmente nelle determinazioni dirigenziali, i provvedimenti sottoposti a verifica, le procedure di controllo, i destinatari degli esiti del monitoraggio eseguito, le modalità e la periodicità della trasmissione di detti esiti.

Il controllo successivo amm.vo presso questo ente è eseguito, mediante estrazione random online , sul 10 % delle tipologia di atti adottati dai Settori rationae materiae , attraverso l'utilizzo di griglie e check list necessarie a verificare la rispondenza dei singoli provvedimenti alle prescrizioni legislative e regolamentari e ad accertare, per ciascuno degli atti sottoposti a monitoraggio, la sussistenza di elementi essenziali quali la competenza all'adozione, l'adeguatezza della motivazione, l'avvenuto rispetto dei tempi di conclusione del procedimento, la correttezza formale del testo nonché l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e la coerenza del provvedimento con gli strumenti di pianificazione e programmazione.

Nello svolgimento di tale attività, si tengono in adeguata considerazione, a seconda della tipologia di attività monitorata, tanto l'indicatore del livello di rischio risultante dalla mappatura di cui all'allegato A, quanto ulteriori parametri legati alle misure obbligatorie di prevenzione, con particolare riferimento a quelli di seguito indicati: • **conflitto di interessi: controllo a campione sulle attestazioni circa l'assenza di rapporti di natura personale con imprese appaltatrici, beneficiari di vantaggi economici e, in generale, con i soggetti incaricati dello svolgimento di servizi ed attività per conto dell'ufficio di appartenenza;** • **tempi di conclusione del procedimento: verifica degli stessi, anche attraverso l'incrocio di diverse tipologie di dati e di informazioni;** • **rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza: previsione di indicatori di controllo, consultazione degli atti in pubblicazione o pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente e, in particolare, all'Albo Pretorio Web**

L'azione di monitoraggio così effettuata, in linea con le direttive della Corte dei Conti, consente di rilevare possibili irregolarità nell'esercizio dell'attività amministrativa, eventuali fattispecie di illegittimità, anomalie o criticità, che vengono segnalate dal Segretario Generale ai Dirigenti che hanno

adottato il provvedimento, in modo da garantire l'attivazione di possibili interventi correttivi, anche agendo, se del caso, in autotutela, con l'obiettivo finale di prevenire e/o contrastare eventuali fenomeni di illegalità.

11. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.

La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) viene predisposta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, che ai sensi dell'art. 1, comma 7, della sopra citata legge n. 190/2012, è stato individuato con decreto sindacale n.1/2019 nel Segretario Generale dott.ssa Valeria Rubino

Il PTPC viene trasmesso alla Giunta Comunale che procede alla sua adozione con propria deliberazione successivamente a procedura pubblica di consultazione allo scopo di raccogliere proposte e/o osservazioni. (cd. stakeholderes interni ed esterni)

Per il presente P.T.P.C.T. 2020-2022, rispettando sostanzialmente l'impianto contenuto nei precedenti PTPCT, si proceduto , con avviso prot. 73759 in data 17.12.2019. di avvio di consultazione pubblica, aperta a tutti i soggetti portatori di interesse (stakeholders), conclusasi entro il gennaio 2020 senza alcun esito, predisposto altresì sulla scorta degli obiettivi strategici costituenti contenuto necessario del Piano come definiti ed approvati con delibera GC n. 13/2020 di cui al precedente paragrafo – 8 – .

Una volta approvato, - fatte salve le eventuali modifiche anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, allorquando intervengano rilevanti mutamenti - il PTPCT viene pubblicato sul sito web dell'ente Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti" sotto-sezione di secondo livello "Prevenzione della Corruzione",

12. METODOLOGIA

Le linee guida, dettate dall'A.N.AC. con la determinazione n. 1064 del 13 novembre 2019 "Piano Nazionale Anticorruzione 2019", integrano le disposizioni contenute:

- nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'11 settembre 2013 n.72 dell'allora CIVIT-ANAC e poi con il successivo aggiornamento del 2015 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha provveduto a delineare la strategia anticorruptiva, per poi definirla sempre con maggiore chiarezza nei successivi Piani.
- nella delibera n.831 del 3 agosto 2016 concernente la determinazione di approvazione definitiva del PNA2016; ne viene evidenziata la natura/funzione di atto generale di indirizzo rivolto, oltre che a tutte le amministrazioni, anche ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico (nei limiti posti dalla legge), ai fini della definizione dei Piani Triennali di competenza
- nella delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 contenente la determinazione di approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 e 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione che rileva in particolare per gli enti locali , con cui l'Autorità nella parte generale affronta temi trasversali e alcune misure di carattere generale.

- Nel PNA 2018 Assumono rilievo, in particolare, i paragrafi dedicati al ruolo ed ai poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Inoltre sono evidenziati nessi e vincoli intercorrenti tra la "Trasparenza" e la disciplina della tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679.

L'Autorità si sofferma, in particolar modo sull'approfondimento e sulle criticità rinvenibili nell'istituto riferito all'articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 (cd. pantouflage) mentre nella parte speciale dell'aggiornamento, si segnalano gli approfondimenti su "Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione" e "La gestione dei rifiuti", (Affidamenti in house e contratto di servizio).

- Infine, da ultimo, il Consiglio dell'Autorità, con l'adozione del PNA 2019- deliberazione n.1064 del 13 novembre 2019 -, ha stabilito di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla

parte generale del PNA, rivedendo e consolidando, in un unico atto di indirizzo, tutte le indicazioni formulate fino ad oggi anche integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

L'obiettivo è di rendere il PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

Pertanto, si può affermare, che il PNA 2019 pur in continuità con i precedenti PNA, costituisce l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce prodotto dall'Autorità dal 2013 ad oggi.

Rileva in particolare l'Allegato 1 - *Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi* il quale fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

In ragione di ciò la struttura del nuovo P.T.P.C.T. viene a svilupparsi nelle seguenti fasi, che costituiscono, anche le sezioni del piano (così come previsto dall'allegato 1) al P.N.A.):

- 1) individuazione delle aree a rischio corruzione
- 2) determinazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione
- 3) individuazione di misure specifiche e, per ciascuna misura, del responsabile e del termine per l'attuazione (misure obbligatorie e misure ulteriori)
- 4) individuazione di misure di prevenzione di carattere trasversale

- Viene tuttavia specificato che qualora le amministrazioni, abbiano già utilizzando l'allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nell'Allegato 1 al nuovo PNA 2019 potrà essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC 2021-2023.

Il percorso formativo nel quale sono stati coinvolti i Dirigenti dell'Ente svoltosi nel mese di novembre 2019 e gennaio 2020 è stato incentrato non solo sulle criticità nell'implementazione della normativa anticorruzione ma anche sull'approccio valutativo di tipo qualitativo per la gestione del rischio. Sono state altresì sperimentate modalità procedurali per i processi già mappati coi precedenti PTPCT. Si ritiene pertanto che avviata l'applicazione graduale la stessa possa essere completata nei termini per la redazione del PTPCT 2021-2023.

Si ritiene, per quanto innanzi sinteticamente riportato in merito all'evoluzione del Piano Nazionale Anticorruzione, che il documento approvato del 2019 costituisce l'attuale riferimento per gli enti locali benché, in relazione alla mappatura dei processi e alla valutazione e ponderazione del rischio, lo sarà a partire dal Piano 2021-2023.

Pertanto, per la predisposizione del presente PTPCT, si è proceduto ad una rilettura integrata e

coordinata delle indicazioni fornite dall'Autorità, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli strumenti già messi in campo con i Piani precedenti ed, eventualmente, intervenire per le opportune modifiche, anche nel prossimo aggiornamento .

13. GESTIONE DEL RISCHIO

Riguardo alla “*gestione del rischio*” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha confermato l'articolazione nelle seguenti tre macro fasi :

1. Analisi del contesto (esterno ed interno)

2. Valutazione del Rischio (articolantesi nelle sotto-fasi della: identificazione, analisi e ponderazione del rischio)

3. Trattamento del rischio (articolantesi nelle sotto-fasi della: identificazione e programmazione delle misure).

PARTE SECONDA - IL PIANO ANTICORRUZIONE

14. ANALISI DEL CONTESTO

I Comuni , come segnalato dalla stessa ANAC , tra le pubbliche amministrazioni, rappresentano gli enti maggiormente a rischio a causa del massimo livello di interazione con soggetti pubblici e privati e con la generalità dei cittadini, in considerazione del ruolo peculiare di ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, necessaria a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera , in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali o per via delle caratteristiche organizzative interne. Attraverso questo tipo di analisi, fortemente raccomandata dall'ANAC, - non ultimo il PNA 2019 nel quale l'analisi del contesto è considerata indispensabile per acquisire le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo - , si intende favorire la predisposizione di Piani triennali di prevenzione della corruzione contestualizzati e, quindi, potenzialmente più efficaci, legate alla specificità dell'Amministrazione, in totale coerenza rispetto al contesto nel quale è inserita.

A) Contesto Esterno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare quanto l'ambiente nel quale l'Amministrazione opera possa favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività, anche con specifico riferimento alle strutture che compongono l'Ente .

L'interazione con i soggetti, “ portatori di interesse” a vario titolo coinvolti nell'attività svolta dall'Amministrazione (costituiti da imprese, associazioni, consorzi, altri enti di diritto pubblico e privato, privati cittadini), la frequenza di detta interazione anche in relazione alla numerosità dei soggetti stessi nonché, da un lato, la rilevanza degli interessi sottesi all'azione dell'Amministrazione e,

dall'altro lato, l'incidenza degli interessi e i fini specifici perseguiti, in forma singola o associata, dai soggetti di cui sopra, sono tutti elementi determinano la rilevanza del contesto esterno e conseguentemente la sua relazione con il livello di rischio considerato nel presente PTPC.

Allo scopo di individuare gli ambiti maggiormente esposti agli eventi corruttivi ed agli episodi di maladministration con riferimento in particolare al Comune di Nocera Inferiore è necessario, pertanto, dare conto dei macroindicatori connessi al territorio, alla popolazione e al tessuto socio-economico della città oltre all'analisi dei dati relativi alla percezione dei livelli di legalità e sicurezza e di quelli connessi alla accertata presenza della criminalità organizzata.

1. IL TERRITORIO

- **Estensione territoriale del Comune di NOCERA INFERIORE e relativa densità abitativa** Il territorio – Fregiato del titolo di Città dall'anno 2012, Il Comune di Nocera Inferiore, considerato tradizionalmente «la capitale dell'[Agro nocerino-sarnese](#)», sorge lungo la dorsale settentrionale dei Monti Lattari dista 34 km dal [capoluogo della regione](#), 18 km da [Salerno](#) e 39 km da [Avellino](#), ha una superficie di circa 20,95 Km², la popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 01/01/2019 ammonta a n. 45731. Densità Abitativa (Abitanti/Kmq) 2.177,6. fa parte dell'area tutelata del [Parco regionale dei Monti Lattari](#) e del [Parco regionale Bacino Idrografico del fiume Sarno](#). È il ventunesimo comune più popoloso della [Campania](#)^[4] e [il secondo tra i dodici comuni dell'Agro nocerino-sarnese](#), sia per numero di abitanti che per estensione territoriale.
- Attualmente la città di Nocera Inferiore è essenzialmente un centro commerciale e di servizi. Ospita un [tribunale](#), un ospedale e numerosi istituti superiori e licei. Possiede due uscite autostradali su due diverse direttrici (l'[A3](#) e l'[A30](#)). È capolinea della [ferrovia Codola-Nocera Inferiore](#), e della [circumsalernitana](#).
- La città è sede di numerosi uffici e banche, di un "Reparto territoriale" dei Carabinieri, un Commissariato della Polizia di Stato e Guardia di Finanza (questi ultimi due ospitati negli edifici della Cittadella Giudiziaria), è sede altresì di Tribunale e Procura della Repubblica.

2. DATI DEMOGRAFICI (ANNO 31/12/2018)¹

Classifiche Comune di Nocera inferiore (31/12/2018)

- è al 21° posto su 550 comuni in regione per dimensione demografica
- è al 176° posto su 7914 comuni in ITALIA per dimensione demografica
- è al 6461° posto su 7914 comuni in ITALIA per età media
- Tasso di Natalità: 7,5‰ (ovvero 2697° posto su 7914 comuni)
- Tasso di Mortalità: 9,9‰ (ovvero 5119° posto su 7914 comuni)
- Tasso Migratorio: -1,5‰ (ovvero 4539° posto su 7914 comuni)
- Tasso di Crescita: -3,9‰ (ovvero 3710° posto su 7914 comuni)
- è al 5763° posto su 7914 comuni per indice di Vecchiaia
- è al 3255° posto su 7914 comuni per % di residenti con meno di 15 anni
- è al 6431° posto su 7914 comuni per % di residenti con più di 64 anni
- è al 5809° posto su 7914 comuni per % di stranieri sul totale della popolazione
- Tasso di Crescita stranieri: 58,6‰ (ovvero 3710° posto su 7914 comuni)


Riferimenti statistico-demografici.²

¹ Dati istat rielaborazione Tuttitalia

- abitanti per sesso e numero di famiglie residenti, età media e incidenza degli stranieri

Popolazione (N.)	45.608
Famiglie (N.)	16.479
Maschi (%)	48,6
Femmine (%)	51,4
Stranieri (%)	3,6
Età Media (Anni)	43,6
Variazione % Media Annuale (2013/2018)	-0,42

SALDO DEMOGRAFICO³




Il dato conferma la tendenza di fondo che, negli ultimi decenni, ha visto la popolazione in costante diminuzione. Il minor dato demografico è attribuibile sia al saldo migratorio da/per altri comuni (strutturalmente negativo), non controbilanciato dal più recente saldo migratorio dall'estero (positivo), sia al saldo naturale (negativo)

² Fonte dati servizi demografici del comune

³ Rielaborazione dati Fonte servizi demografici


TREND POPOLAZIONE



Le dinamiche demografiche non hanno determinato solo il decremento dell'ammontare della popolazione, ma ne hanno modificato in misura significativa anche le caratteristiche fondamentali.

La popolazione di Nocera Inferiore, anche se in misura inferiore alla media nazionale sta invecchiando, sta aumentando, cioè, al suo interno la proporzione di individui appartenenti alle classi di età anziane, mentre diminuisce la quota di persone di età infantile e giovanile, la suddivisione di genere vede ancora sia pur in misura minore la prevalenza femminile.

Prosegue un significativo flusso dall'estero.




POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE A NOCERA INFERIORE AL 1° GENNAIO 2019⁴

La popolazione straniera residente al 31 dicembre 2018 ammonta a 1.637 e rappresentano il 3,6% della popolazione residente. Gli stranieri residenti si concentrano soprattutto nelle aree territoriali delle periferie cittadine.

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Ucraina con il 26,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (16,1%) e dal Marocco (14,7%).

⁴ Dati Istat rielaborazione Tuttitalia

Distribuzione per area geografica di cittadinanza



5

Il livello di istruzione è medio. Nella popolazione giovanile si registra un buon tasso di scolarizzazione. Circa i 3/4 dei diplomati è iscritto o frequenta l'Università

Genere	Laurea	Diploma	Licenza Media	Licenza Elementare	Alfabeti	Analfabeti
Maschi	2356	6694	7096	2800	1368	261
Femmine	2654	6344	6131	4568	1872	584
Totale	5010	13038	13227	7368	3240	845

LIVELLI DI REDDITO⁶

5 Fonte dati Istat

6 Fonte dati Istat

La maggior parte delle famiglie è monoreddito. I proventi provengono da attività commerciali, artigiane ed in buona parte da lavoro dipendente. I 2/3 dei nuclei familiari vivono in casa di proprietà. La distribuzione, nella nostra provincia, delle domande per ottenere il Reddito di cittadinanza vede Nocera Inferiore come la sede Inps che ne ha ricevute di più: 7.063. A seguire, c'è la direzione provinciale di Salerno: 5.056; poi Battipaglia con 4.110, Agropoli con 1.514, Sala Consilina con 1.031, Vallo della Lucania con 922, Sapri con 785 e Minori con 133.

<u>Classe di importo</u>	<i>minor e o uguale a 0 euro</i>	<i>0 - 10.000 euro</i>	<i>10.000 - 15.000 euro</i>	<i>15.000 - 26.000 euro</i>	<i>26.000 - 55.000 euro</i>	<i>55.000 - 75.000 euro</i>	<i>75.000 - 120.000 euro</i>	<i>120.000 euro e più</i>
<u>Territorio</u>								
Nocera Inferiore	306	9851	3604	6729	4760	355	350	83

Reddito delle persone fisiche (Irpef) - comuni : [Contribuenti e reddito complessivo per classi di importo](#) (dati ISTAT)

PROFILO ECONOMICO

Tendenzialmente a vocazione agricola favorita dalla fertilità dei suoli dell'[Agro nocerino-sarnese](#), a partire dalla rivoluzione industriale di fine ottocento e fino agli anni 60 la città , ricordata come “la città delle cento ciminiere” ha raggiunto sino agli 60 uno straordinario grado di sviluppo socioeconomico attraverso l’affermarsi di industrie di grande rilievo, in particolare alimentari e tessili.

Martoriata dalla criminalità negli [anni settanta](#)/ottanta , e dal sacco edilizio degli anni sessanta-settanta, oggi la città di Nocera Inferiore , mostra oggi una maggiore dotazione di valori urbani (ancorché minimali) e di servizi di livello superiore (credito, attività commerciali, ecc) rispetto al dato riferito all’intero agro nocerino-sarnese , sia pur ben lontano dal dato nazionale, scontando ancora i forti scompensi socioeconomici e culturali che si inseriscono in un quadro economico decisamente depresso

• Sistema locale delle imprese

Una presenza discreta di industrie, soprattutto conserviere, assorbe la maggior parte della mano d’opera stagionale. La filiera del settore agroalimentare, il cui centro è rappresentato proprio dalla coltivazione del pomodoro e dalla sua trasformazione industriale in conserve e derivati, si sviluppa da un lato con la presenza di imprese meccaniche e metalmeccaniche per la costruzione di macchine industriali e di vuoti a banda stagnata destinati all’inscatolamento, dall’altro con imprese di imballaggi in legno, plastica e cartone utilizzati nel trasporto della materia prima e del prodotto confezionato.

Il territorio registra inoltre la presenza di aziende di trasporto e di servizi.

Dai dati dell'Archivio Statistico delle unità locali delle Imprese Attive (ASIA-UL), relativi all'anno 2017, si evidenzia un tessuto produttivo della città caratterizzato dalla presenza di **3.593 unità locali con 10138,66 addetti (valori medi annui)**. Il maggior numero di unità locali, riguarda il commercio n. 1189 con n.addetti 2552. Seguono : attività professionali, scientifiche e tecniche n.684/ addetti n.838 e con pari indici: attività manifatturiere, 264 servizi alloggio e ristorazione, 254 sanità e assistenza sociale 254, costruzioni, 233,trasporto e magazzinaggio n. unità locali 105/addetti n. 1029,14.

• Occupazione

Le soglie del tasso di disoccupazione arrivano intorno al 15 per cento, con picchi di quasi il 50 per cento tra i 15 e i 34 anni. Un dato che desta preoccupazione e che attesta il comune nocerino al 114esimo posto (da un'elaborazione dei dati Istat) nella classifica e mappa tematica del tasso di disoccupazione nella provincia.

Tra i giovani, suddividendo la fascia delle nuove generazioni in quattro parti - 15-19 anni, 20-24 anni, 25-29 anni, 30-34 anni - per un totale di 11.466 persone, sono circa 5.700 a essere disoccupati e inoccupati.

DIFFUSIONE DELLA CRIMINALITÀ

• Dati statistici relativi al fenomeno criminale

La “Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2019 -ANALISI DELLA CRIMINALITA' NELLA PROVINCIA DI SALERNO” riporta, tra le altre, l'andamento della criminalità nella provincia di Salerno, nel periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, elaborato sulla base dei dati inseriti nel Sistema Informativo Dati Interforze della Polizia di Stato operante nel territorio, e dell'attività di contrasto svolta, nel medesimo arco temporale.

PERIODO	TOTALE
DELITTI	
01.07.2017/30.06.2018	nr. 4.237
01.07.2018/30.06.2019	nr. 3.779
FURTI	
periodo 01.07.2017/30.06.2018	nr. 2.128
periodo 01.07.2018/30.06.2019	nr. 1.753
SCIPPI	
periodo 01.07.2017/30.06.2018	nr. 20
periodo 01.07.2018/30.06.2019	nr. 16
RAPINE	
periodo 01.07.2017/30.06.2018	nr. 66

Nella medesima relazione viene rilevato quanto le attività finalizzate al contrasto del fenomeno della microcriminalità ed alla repressione dei reati contro il patrimonio, hanno determinato, per detto periodo, la diminuzione di degli episodi delittuosi riferiti ai cosiddetti “predatori”, quali scippi e rapine, anche con riferimento al territorio di Nocera Inferiore, ove non si è registrato un incremento dell’attività criminale, soprattutto nel settore della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Viene segnalato, tra i fenomeni criminosi di rilievo, che comportano lo sfruttamento indiscriminato del territorio, l’abusivismo edilizio. La problematica, sebbene in lieve attenuazione, conferma la sua rilevanza anche in contesti tradizionalmente scevri da comprovate ingerenze della criminalità organizzata nella gestione della cosa pubblica, ma nei quali è diffusa la pratica illegale di ricorrere ad abusi di lieve entità per modificare, ampliare o realizzare strutture talora insistenti su suoli ad alto rischio geologico o di interesse paesaggistico e ambientale.⁷

● Criminalità organizzata

Nel Documento semestrale al Parlamento della Direzione investigativa antimafia relativo al II semestre 2018 e primo semestre del 2019, viene rappresentato uno scenario criminale mutevole ed eterogeneo. Con riferimento all’assetto campano e alla **camorra** in generale, la Dia ha sottolineato che “ancora più **insidiosa**, rispetto alle manifestazioni di **violenza**, appare la strategia di ‘**sommersione**’, tesa ad infiltrare l’economia e la politica e a stringere accordi con altre **organizzazioni criminali** di diversa matrice territoriale, italiane e straniere”, mantenendo inalterata “la pressione mafiosa” sulle istituzioni pubbliche e l’attitudine a inserirsi nei mercati.

Sebbene i caratteri generali della criminalità organizzata locale, in ragione della sensibile diversità che connota le varie zone della provincia, non siano di facile individuazione, anche per la provincia di Salerno è da registrarsi l’evoluzione dei metodi di sopraffazione mafiosi verso un maggiore attivismo per l’acquisizione del potere con infiltrazioni nella Pubblica Amministrazione e nelle realtà imprenditoriali più remunerative. Per raggiungere tali scopi si ricorre a forme più silenziose ed insidiose, rispetto a quelle utilizzate negli Anni ’80, quali corrottele nella Pubblica Amministrazione, oltretutto cointeressenze con facoltosi imprenditori per riciclare i proventi illeciti.

Nello specifico, l’Agro Nocerino-Sarnese, contiguo con la provincia di Napoli, con l’arresto dei personaggi di maggior spessore criminale che ha determinato di fatto un affievolimento dell’effettiva “operatività criminale” dei clan locali, risente ad oggi in maniera più marcata dell’influenza della criminalità organizzata partenopea e dei Comuni limitrofi. I clan storici colpiti da misure cautelari e provvedimenti di confisca sembrano preferire la gestione

⁷ Fonte : *Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 - ANALISI DELLA CRIMINALITA’ NELLA PROVINCIA DI SALERNO*

di attività commerciali in cui reinvestono i profitti delle attività delittuose . Recenti indagini, svolte da Forze dell'Ordine , confermano altresì un'ingerenza della criminalità organizzata locale nella Pubblica Amministrazione⁸

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE* nel periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019, Provincia di Salerno:

Peculato	Reati n. 7	Soggetti denunciati n. 42
Corruzione	Reati n. 6	Soggetti denunciati n. 26
Abuso d'ufficio	Reati n. 7	Soggetti denunciati n. 19

* Comando provinciale Guardia di Finanza di Salerno,

L'ANAC lo scorso ottobre ha pubblicato il Rapporto “La corruzione in Italia 2016-2019”, basato sull'esame dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nell'ultimo triennio che fornisce un quadro dettagliato delle vicende corruttive in relazione alla dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.

Tab. 1 - EPISODI DI CORRUZIONE 2016-2019



Il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti pubblici, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti a esso legati per via dell'ingente volume economico. Il restante 26%, per un totale di 39 casi, è composto da ambiti di ulteriore tipo (procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie, corruzione in atti giudiziari, ecc.).

Il fenomeno ha interessato in linea generale, tutto il territorio nazionale benché con intensità diversa, la Campania si trova al terzo posto con il 13.2% di casi sul totale (20).

Nell'ambito del settore degli appalti, quello maggiormente a rischio si conferma il settore dei lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in 3

sicurezza del territorio. A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica)

“Tra le modalità d’infiltrazione praticate attraverso l’utilizzo di forme societarie giuridicamente lecite, è emersa recentemente anche quella della partecipazione a “Consorzi di Imprese”, secondo la prassi della scomposizione di un lavoro in vari sub-contratti, che rappresentano, per definizione, le principali tecniche utilizzate per annullare ogni possibile forma di concorrenza, estromettendo dal mercato, le aziende “pulite””.⁹

PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA P.A.

L’Indice di Percezione della Corruzione per l’annualità 2019 elaborato annualmente da Transparency International vede l’Italia al 51° posto nel mondo su 180 Paesi, con un punteggio di 53 su 100 confermando un trend timidamente positivo iniziato dall’anno 2012. Ovviamente i dati si riferiscono alla percezione di interlocutori privilegiati (soprattutto investitori) e non forniscono un quadro della corruzione effettiva.¹⁰

L’indagine ISTAT pubblicata nell’ottobre 2017 che ha rilevato come circa l’8% delle famiglie abbia avuto un componente che nel corso della vita è stato oggetto di richieste di denaro o di favori.

La corruzione ha riguardato in primo luogo il settore lavorativo (3,2% delle famiglie), soprattutto nel momento della ricerca di lavoro, della partecipazione a concorsi o dell’avvio di un’attività lavorativa (2,7%). Il 2,7% delle famiglie che hanno fatto domanda di benefici assistenziali (contributi, sussidi, alloggi sociali o popolari, pensioni di invalidità o altri benefici) e, in ambito di richiesta di prestazioni sanitarie il 2,4 si stima abbia ricevuto una richiesta di denaro o scambi di favori.

Inoltre, e questo fornisce l’elemento che più deve essere considerato quando ci si approccia allo studio del fenomeno corruttivo, l’85,2% di coloro che hanno acconsentito a pagare ritiene che ciò sia stato utile per ottenere quanto desiderato

I dati analizzati sulla criminalità e sul contesto socio economico del territorio dell’Agro nocerino sarnese e cittadino nonché provinciale, offrono risultati convergenti e sottolineano la sensibilità del territorio relativamente al fenomeno corruttivo.

Inoltre, la presenza di criminalità organizzata e l’esigenza di quest’ultima di infiltrarsi nell’economia per investire i proventi delle attività illecite, comporta l’esposizione a un rilevante rischio di corruzione.

La vocazione imprenditoriale e commerciale del territorio rappresenta uno dei fattori suscettibili di attirare le offensive espansionistiche e le politiche illegali delle consorterie criminali volte ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici riciclando altresì il denaro illecitamente accumulato.

Si conferma la necessità di non sottovalutare condizioni e situazioni che possono essere tenute sotto controllo concentrando le misure di prevenzione nel settore degli appalti pubblici, controllo del territorio (autorizzazione, concessioni), ispezioni e verifiche, contributi e sovvenzioni economiche, gestione delle entrate ricorrendo alla corretta applicazione della normativa vigente e previsione di idonee misure di prevenzione nel PTPCT (Codice di Comportamento, Pantouflage, Patti d’Integrità, Check list bandi di gara, verifica casellario giudiziario, etc. verifica dichiarazioni – verifica conflitto di interessi).

B) Contesto interno

⁹ “La corruzione in Italia (2016-2019) – Numeri, luoghi e contropartite del malaffare” a cura dell’ANAC.

¹⁰ Corruption Perceptions Index (CPI) www.transparency.it/indice-percezione-corruzione

Alla luce delle informazioni e dei dati illustrati nella sezione dedicata al contesto esterno, appare subito evidente la potenziale esposizione dell'Amministrazione ad una pluralità di rischi.

L'ORGANIZZAZIONE

L'analisi del contesto organizzativo interno è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità connesso alla dimensione organizzativa del comune

Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di efficacia.

L'Amministrazione comunale è articolata tra organi di governo, con potere di indirizzo e di programmazione e di preposizione all'attività di controllo politico-amministrativo e la struttura burocratica professionale, alla quale compete l'attività gestionale e che ha il compito di tradurre in azioni concrete gli indirizzi forniti e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo.

L'attività di programmazione, a partire dalle Linee di mandato del Sindaco, ha visto uno sviluppo dapprima contenuto nella Relazione Previsionale e Programmatica legata al Bilancio di Previsione, poi, con il nuovo sistema di contabilità, nel Documento Unico di Programmazione, approvato per la prima volta nell'anno 2015.

L'attuale assetto organizzativo e funzionale degli uffici che compongono la macrostruttura dell'Ente è stabilito in uno all'adozione del funzionigramma ricognitivo degli ambiti di attività e competenze, dalla Deliberazione della Giunta comunale nn 123/2016 di approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente e successive integrazioni n.191 -212 - 385 /2016 cui hanno fatto seguito, per l'attuazione operativa, le delibere di istituzione delle aree di posizione organizzative di cui l'ultima di G.C. n189 approvata in data 15./01/2019 e successivi provvedimenti dirigenziali di conferimento funzioni a seguito di selezione interna . Con tale manovra si è ritenuto poter adeguare il modello organizzativo del Comune alle necessità di mandato, indirizzo e controllo, anche in coerenza con le deleghe assessoriali.

Sono operanti sei aree tematiche nell'ambito delle strutture di linea come riferimento per i macro-ambiti funzionali che rappresentano l'azione del Comune

- Settore AA.GG – Istituzionali – Affari Legali – Personale
- Settore Economico finanziario – Sviluppo Economico . Tributi – Soc. partecipate
- Settore LL.PP - Patrimonio
- Settore Territorio e Ambiente
- Settore Socio Formativo
- Corpo di Polizia Locale

Nel corso dell'anno 2019 è giunta a conclusione la prevista fase operativa del sistema organizzativo (organigramma e funzionigramma) e del sistema delle responsabilità (segretario generale – dirigenti di Settore - incaricati di posizione organizzativa e alta professionalità – servizi e relativi responsabili), con l'inserimento in organico di tutti le figure apicali previste dall'organigramma .

➤ [Organigramma e funzionigramma sono visionabili sul sito dell'Ente in Amministrazione Trasparente - sottosezione Organizzazione/ articolazione uffici i dati del D.U.P. 2019/2021 sono consultabili nella sottosezione Bilancio](#)

L'Ente è comune Capofila del Piano di Zona Ambito S1-01 In convenzione con i Comuni di Nocera Superiore ,Castel S. Giorgio e Roccapiemonte , il comune di Nocera Inferiore ha costituito il Piano di Zona Ambito S1-01 per la gestione integrata dei servizi sociali e sociosanitari del territorio interessato, del quale è comune Capofila. Nella convenzione l'ente ha conferito le funzioni relative alla Logistica e ai servizi di supporto coordinati dal Dirigente del proprio Settore Socioformativo.

A completezza del quadro organizzativo si segnala che il Comune di Nocera Inferiore ha la totale partecipazione alla società Nocera Multiservizi srl che ha per oggetto sociale la gestione di vari servizi pubblici locali affidati tramite convenzione dal Socio Unico con un totale di 107 dipendenti oltre all' Amministratore Unico .
Gli ambiti settoriali su cui si svolge l'attività della Nocera Multiservizi Srl, possono essere racchiusi in cinque Macro-Aree:

- Servizio di Igiene Urbana.
- Gestione dei Servizi Cimiteriali;
- Manutenzione ordinaria della Segnaletica Stradale;
- Manutenzione delle scuole di competenza Comunale;
- Gestione delle aree individuate per la sosta dei veicoli;
- Le società partecipate e controllate dalle amministrazioni pubbliche sono tenute a dotarsi di un proprio Piano anticorruzione, ai sensi della legge n. 190/2012.

IL PERSONALE¹¹

Al 31 dicembre 2019 risultavano in servizio 260 dipendenti, confermando il trend in diminuzione dell'organico,

dipendenti dell' Ente al 31/12 2019 per categorie e genere							
	FASCIA ETA'						
	Genere	< 30	30/35	31/40	40/50	>50	totale
CATEGORIA A	F					1	1
	M			2	2	10	14
CATEGORIA B	F					17	17
	M			1	2	56	59
CATEGORIA C	F		1	1	4	31	37
	M			1	5	50	56
CATEGORIA C a tempo determinato	F	2		2			4
	M	3		1			4
CATEGORIA D	F		1		1	20	22
	M				3	16	19
CATEGORIA D tempo determinato	F			7	4	5	16
	M			1		2	3
DIRIGENTE	F					2	2
	M			1			1
DIRIGENTE tempo determinato	F						0
	M				1	1	2
SEGRETARIO GENERALE	F					1	1
	M						0
SEGRETARIO generale supplente	F					1	1
	M						
TOTALE	F	2	2	10	9	78	101
TOTALE	M	3	//	7	13	135	158
TOTALE	Genere	5	2	17	22	213	259

¹¹ Elaborazione dati fonte Servizio personale comunale

Dall'analisi dei dati sopra riportati risulta essere alta l'età media dei dipendenti in servizio : la classe di età più numerosa si conferma quella over 50 , che vede prevalere il genere maschile sia per numero di unità personale che per età anagrafica..

L'Ente soffre di una forte carenza di organico per effetto dei numerosi pensionamenti verificatisi nell'ultimo triennio anche per effetto della cosiddetta “ quota cento” .

L'attuazione del programma delle assunzioni 2017 e quello del successivo esercizio 2018/2019 ha consentito di procedere all'assunzione di cinque dirigenti di cui due dirigenti a tempo determinato e di completare altre procedure concorsuali per i profili di avvocato , funzionario tecnico ed amministrativo , due istruttori e vigili . Sono in corso le procedure concorsuali per le assunzioni di cui alla esercizio 2019 per 30 unità,categoria D e C. .

Nonostante gli indubbi passi in avanti compiuti si temono tuttavia gli effetti di ulteriori pensionamenti nel corso del 2019 per i quali la normativa in materia di programma del fabbisogno del personale per il 2020 non consente un corrispettivo turn over

.Nell'ambito dell'analisi del contesto interno vengono valutati i dati storici su:

- affidamenti di lavori, servizi e forniture,
- tipologia e stato dei contenziosi che coinvolgono l'Ente;
- procedimenti disciplinari e relativi esiti degli ultimi cinque anni relativi che non riportano a fenomeni corruttivi ma a episodi di insubordinazione ;
- violazione procedure autorizzazione incarichi extra istituzionali;
- ricorsi al TAR su affidamenti lavori, servizi e forniture e relativi esiti degli ultimi cinque anni;
- sentenze definitive di risarcimento danni che hanno comportato soccombenza per l'Ente negli ultimi cinque anni.
- controlli dell'autorità giudiziaria sulle attività della P.L. e presso il locale cimitero;

15. LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Le corrette valutazioni e analisi del contesto interno si basano, non soltanto sui dati generali, ma anche sulla rilevazione e sull'analisi dei processi organizzativi.

L'operazione collegata è definita Mappatura dei Processi, quale modo scientifico di catalogare e individuare tutte le attività dell'ente per fini diversi e nella loro complessità.

Così come definito da ANAC, il processo è una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano le risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione(utente).

Si tratta di un concetto organizzativo che ai fini dell'analisi del rischio ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attività del procedimento amministrativo. E' più flessibile con l'aggregazione di più procedimenti in un unico processo; è più completo in quanto, anche se non tutta l'attività amministrativa è procedimentalizzata, i processi possono abbracciare tutta l'attività svolta dall'amministrazione; è più concreto in quanto descrive l'effettivo svolgimento delle attività e non come “dovrebbe essere fatta per norma”.

Come previsto dal PNA 2019, la mappatura dei processi consiste nell'individuazione e analisi dei processi organizzativi all'interno dell'Ente e assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Obiettivo principale è che tutta l'attività svolta dall'Amministrazione venga gradualmente esaminata, al fine di identificare aree che in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi

Il Comune di Nocera Inferiore si è dotato, con l'approvazione del PTPCT anno 2018 di un'articolata “mappatura”, nella quale sono state declinati ed analizzati i processi organizzativi dall'Ente,– pubblicata in amministrazione trasparente alla sottosezione di I livello - altri contenuti – sottosezione II livello –prevenzione corruzione- allegato A al PTPCT 2018-2020 .

Nella realizzazione della mappatura in uso si è tenuto conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi) ,con un approccio già di natura qualitativa.

A seguito di completamento del riassetto organizzativo e con la definizione dell'organico e relativa distribuzione delle funzioni e delle competenze sarà possibile effettuare la mappatura dei procedimenti assegnati secondo la nuova metodologia individuata dal PNA 2019 – All. 1- che viene pertanto inserita , tra gli obiettivi strategici connessi all'attuazione del PTPC anno 2020/2022.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è necessario:

- scegliere l'approccio valutativo
- individuare criteri di valutazione
- rilevare dati e informazioni
- formulare un giudizio sintetico e motivato

Si rileva che , per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo non sono presi in particolare considerazione dalla legislazione vigente ,sull'assunto teorico dell'effettiva attuazione di quel principio di separazione tra politica e gestione per cui le attività degli organi politici dovrebbero limitarsi ai soli atti di indirizzo. Sulla base di tale assunto la normativa in materia di prevenzione della corruzione e di soggetti preposti al controllo preventivo della stessa si focalizza in via pressoché esclusiva sulla componente gestionale di ciascun apparato amministrativo, ponendo , come la stessa L. 190/2012 quasi esclusivo rilievo ai processi ed i sotto-processi operativi che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno

E' probabilmente questo un limite per la concreta efficacia degli istituti connessi alla normativa in parola tanto più evidente in contesti anche di medie dimensioni dove la figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione non gode, ontologicamente, della necessaria autonomia e indipendenza.

16. ANALISI DEI RISCHI

Il PTPCT comunale per il 2020, fa riferimento al documento di valutazione del rischio allegato PTPCT annualità 2018 predisposto secondo i criteri di cui all'allegato 5 del PNA 2013 .ai quali , in linea con quanto sostenuto dalla stessa Autorità (Anac n. 12/2015) ,venne affiancata una valutazione, ai fini dell'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi e delle circostanze che ne favoriscono il verificarsi dell'evento, delle specificità del contesto in cui opera il Comune di Nocera Inferiore .

Come ampiamente anticipato obiettivo strategico del presente PTPCT è la predisposizione non oltre il PTPCT 2021/2023 del nuovo strumento di rilevazione, valutazione e ponderazione del rischio , secondo le indicazioni ANAC allegato 1 al PNA 2019.¹²

¹² l'ANAC nel PNA 2019 ritiene che “i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti”. l'ANAC ha proposto i seguenti indicatori di probabilità e impatto, ampliabili e modificabili da ciascuna amministrazione:

PROBABILITA' livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;**grado di discrezionalità del decisore interno**: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;**manifestazione di eventi corruttivi in passato**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;**trasparenza/opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;**livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;**grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi - **IMPATTO** derivante da: danno all'immagine dell'Ente, costi per contenzioso, costi da interruzione del servizio, costi da irregolarità riscontrate da organismi di Controllo - $Rischio(\mathbb{E}) = Probabilità(\mathbb{E}) \times Impatto(\mathbb{E})$.

16.1. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

16.2 L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “*rischi di corruzione*” intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

L'identificazione dei rischi viene aggiornata ed integrata da un “*gruppo di lavoro*” composto dai dirigenti/responsabili di ciascuna ripartizione organizzativa e coordinato dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

A. L'analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “*probabilità*” per “*impatto*”.

La metodologia utilizzata nell'attuale modello di mappatura adottato da questo Ente con il PTPCT aggiornamento annualità 2017 in pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente , sottosezione I livello “ Altri Contenuti “ sottosezione II liv. “Prevenzione della Corruzione” è sì quella suggerita dall'Allegato 5 dei precedenti PNA integrata altresì come ampiamente anticipato , da criteri di elaborazione e **analisi più qualitativa**, di maggiore impatto valutativo interno all'Ente , nell'individuazione e comprensione delle cause e delle circostanza degli eventi rischiosi al fine di stimare probabilità e impatto e, quindi, valutare il livello di rischio.

Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale :

- mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;

- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione

B. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

Secondo l'Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "*probabilità*" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);

rilevanza esterna: nessun valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;

complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);

valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);

frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

La media finale rappresenta la "*stima della probabilità*".

B1. Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "*l'impatto*", quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "*l'impatto*" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "*stima dell'impatto*".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

C. La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "*ponderazione*".

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "*livello di rischio*".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “*classifica del livello di rischio*”. Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione

D. Il trattamento

Il processo di “*gestione del rischio*” si conclude con il “*trattamento*”.

Il trattamento consiste nel procedimento “*per modificare il rischio*”. In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “*priorità di trattamento*” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il PTPC può/deve contenere e prevedere l’implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

- *la trasparenza*, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità quale “*sezione*” del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTL, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
- *l’informatizzazione dei processi* che consente, per tutte le attività dell’amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “*blocchi*” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- *l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti* che consente l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività da parte dell’utenza;
- *il monitoraggio sul rispetto dei termini* procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

PARTE SECONDA

PREVENZIONE DEL RISCHIO: MISURE

17. MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

. In coerenza le indicazioni ANAC n.12/2015 le misure possono definirsi “generalì” quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull’Ente; “specifiche” laddove incidono e sono contestualizzate su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.

In linea generale, l’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti:

1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. L’identificazione della misura di prevenzione è quindi una conseguenza logica dell’adeguata comprensione delle cause dell’evento rischioso.
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.

3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Il piano di attuazione delle misure anticorruzione, descritte nel presente articolo costituisce parte essenziale degli obiettivi strategici ed operativi dell'ente, da assegnare ai dirigenti competenti nell'ambito del P.D.O.

Le misure di prevenzione di seguito riportate sono il frutto di quanto già indicato nell'originaria versione del PTPC ed in quelle dei successivi aggiornamenti, tenuto conto di quanto affermato dal PNA.

In particolare l'esigenza di un'analisi del rischio ancor più analitica era già avvertita ma di fatto è stata riportata solo con l'aggiornamento al Piano 2017-2019 a causa soprattutto di un assetto organizzativo in via di definizione per l'esigenza di completare il livello dirigenziale dell'Ente.

Altresì l'esigenza di una puntuale mappatura dei procedimenti amministrativi, anch'essa sempre rinviata per motivi contingenti legati alla carenza di personale ed alla difficoltà di dar corso – per cause esterne- al piano assunzionale ha trovato una prima e dettagliata risposta ma necessita di un costante processo di verifica ed aggiornamento con i neo dirigenti .

Nel corso del 2020 , per quanto riportato nei precedenti paragrafi , in recepimento del nuovo processo di gestione del rischio, introdotto dal P.N.A. 2019 All.1 viene prevista la programmazione graduale delle attività da realizzarsi con modalità connesse al nuovo approccio valutativo, con adeguamento a regime in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023,

Come suggerito dal nuovo PNA si punta su misure semplici ma chiare e precise, facendo presente che si tratta di un work in progress per ottenere qualità migliore, la loro efficacia e soprattutto comprensione e condivisione all'interno dell'Ente.

18. LE MISURE DI PREVENZIONE TRASVERSALI

In continuità di quanto realizzato dalle strutture nell'anno precedente (o negli anni precedenti), la maggior parte delle misure di controllo, ritenute efficaci, sono state confermate e/o perfezionate.

Inoltre, esigenze normative e/o organizzative hanno comportato la necessità di prevedere ulteriori misure specifiche da realizzare all'interno delle diverse aree a rischio. In particolare sono state introdotte nuove misure quali (a titolo esemplificativo) :

analisi del codice di comportamento con eventuale revisione dello stesso; analisi per procedere alla informatizzazione del whistleblowing, applicazione di misure specifiche per LL.PP e acquisizione beni e servizi.

La Misura “Trasparenza”, che costituisce uno degli strumenti cardine individuati dal Legislatore per la prevenzione della corruzione, viene declinata in una serie di azioni e iniziative che trovano sviluppo sia in maniera trasversale e generalizzata, secondo le indicazioni dell'apposita sezione (B) del presente PTPCT

Alla luce del nuovo assetto della governance dell'ente si individuano le seguenti misure:

- **18.1. Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all'interno dell'Amministrazione**

Creazione di un gruppo di lavoro	Immediata	RPCT d'intesa con l'Amministrazione e con i responsabili
Dettagliata analisi del rischio	Verifica entro il mese di novembre in modo da pervenire ad un'integrazione del PTPC nei tempi previsti dalla normativa	RPC e DIRIGENTI

	di settore	
<i>Aggiornamento (mappatura) dei processi decisionali/attività di competenza dei diversi settore dell'Ente Rivalutazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione relative a ciascun processo decisionale/attività, con priorità per quelli a maggior rischio)</i>	Entro gennaio 2021	RPC - DIRIGENTI E RESPONSABILI

- 18.2 Informatizzazione delle procedure e semplificazione dei processi

L'informatizzazione dei processi è volta a conseguire l'automazione, l'esecuzione, il controllo e l'ottimizzazione di processi interni all'amministrazione e costituisce, pertanto, il mezzo principale per la transizione dalla gestione analogica del procedimento amministrativo al digitale.

Attraverso la previsione della tracciabilità delle fasi fondamentali dei processi dell'amministrazione e l'individuazione delle responsabilità per ciascuna fase si riduce il rischio di flussi informativi non controllabili e si favorisce l'accesso telematico a dati e documenti, ottenendo, così, una migliore e più efficace circolarità delle informazioni all'interno dell'organizzazione e il monitoraggio del rispetto dei termini procedurali

, coniugando le esigenze dell'organizzazione aziendale - in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni con le esigenze di Trasparenza a garanzia del diritto di accesso dei cittadini e delle imprese a dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale..

Costituisce, pertanto, una misura importante anche nell'ambito della strategia di prevenzione del rischio di corruzione.

L'informatizzazione delle procedure e la semplificazione dei processi sono tra gli obiettivi che questa comune punta strategicamente a realizzare, implementando le iniziative già intraprese nelle precedenti annualità quali la riscossione delle entrate con PagoPa; Sistema di Protocollo e gestione documentale; Informatizzazione del processo di gestione delle adunanze della Giunta comunale . Informatizzazione di un processo "standard" per l'archiviazione la gestione ed il monitoraggio delle pratiche S.U.E.. più in generale, l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi che, interessando l'utenza esterna, necessitano, più di altri, di essere tracciati e monitorati in tempo reale.. Le azioni connesse all'obiettivo de quo concorrono al potenziamento e all'effettiva realizzazione della c.d. 'trasparenza reattiva', ovvero quella generata come risposta delle amministrazioni alle istanze di conoscenza avviate dagli interessati, e rappresentano, al tempo stesso, contributi di rilievo nell'ambito del processo finalizzato alla semplificazione, allo snellimento e, per l'effetto, all'efficacia e all'economicità dell'attività amministrativa.

- Misure Informatizzazione delle procedure e semplificazione dei processi

Incremento della digitalizzazione e informatizzazione dei processi,	annuale	Servizio Sistemi informativi / dirigenti

dando la priorità ai processi inclusi nelle aree a maggiore rischio di corruzione (quali, ad esempio, i processi rientranti nell'area di contratti pubblici),		
Impiego di mezzi telematici, metodologie e formule organizzative nell'attività procedimentale istruttoria per la tracciabilità dell'iter procedurale	Annuale	Servizio Sistemi informativi / dirigenti
Potenziare il sistema informativo per il miglioramento della gestione dei flussi informativi relativi agli obblighi sulla trasparenza e alle richieste di accesso generalizzato	Annuale	Servizio Sistemi informativi / dirigenti
monitoraggio sull'efficacia delle misure e sul funzionamento del PTPCT, come suggerito dal PNA 2019, Allegato 1, con particolare riguardo alla organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati)	cadenza periodica	RPCT / OIV

• 18.3. Il Codice di comportamento/responsabilità disciplinare

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*”. Tale Codice di comportamento deve assicurare: la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.

Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento “*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*”.

Il codice di comportamento dell'Ente è stato adottato con D.G.C. n. 332 18/11/2019 di aggiornamento del precedente risalente all'anno 2014 a seguito di procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”,

La procedura finalizzata alla modifica del Codice di comportamento seguendo l'iter procedurale e le raccomandazioni previste dalle “*Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)*” delibera ex CIVIT n. 75 del 24 ottobre 2013., che si è conclusa con l'adozione da parte della Giunta del testo coordinato con le modifiche pervenute entro i termini della consultazione pubblica, e ritenute accoglibili .

Il codice di comportamento è stato pubblicato sul sito web istituzionale e della sua adozione è stata data comunicazione a tutti i dipendenti dal R.P.C. che attraverso l'Ufficio personale provvede alla sua diffusione, tra il personale , della conoscenza dei codici e degli aggiornamenti e modifiche ad esso apportati , al monitoraggio annuale sull'attuazione attuazione e alla comunicazione dei risultati relativi all'autorità nazionale anticorruzione nonché alla dovute pubblicazione.

Il Codice, si ricorda, non è solo uno strumento con finalità etiche ,contenente principi di ordine generale ma è uno strumento che impone e consente, a tutela dell'amministrazione e del medesimo dipendente, l'adozione di specifiche procedure ai fini del rispetto degli obblighi imposti dalla norma. In quanto tale inoltre, affinché possa essere utilizzato efficacemente, esso deve adeguarsi e modificarsi laddove intervengano cambiamenti di tipo organizzativo, normativo o, più semplicemente, se si ritiene che alcune indicazioni/prescrizioni evidenzino delle criticità da correggere.

Particolare rilievo assume il suo ambito di applicazione: il Codice si applica infatti ad una molteplicità di soggetti al fine di diffondere standard di eticità a tutti coloro che operano con e per conto dell'amministrazione.

L'esame delle segnalazioni di violazioni o sospetto di violazioni, la raccolta delle segnalazioni di condotte illecite accertate e sanzionate, sono a cura dell'ufficio per i procedimenti disciplinari. Il Dirigente \ Responsabile di servizio o il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a seconda della competenza, provvederanno a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al responsabile della prevenzione.

I seminari divulgativi sul codice di comportamento tenuti dal RPCT nel 2019 hanno suscitato particolare interesse sulle tematiche dell'etica e della buona amministrazione e, pertanto, su tale scia, al fine di raggiungere ed informare una platea di dipendenti sempre più vasta, si intende replicare anche per il 2020 le sessioni informative sul tema.

In sede di progettazione formativa nonché per l'eventuale adeguamento del Codice si terrà conto dell'approvazione delle nuove Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche da parte dell'ANAC.

Di seguito vengono indicati gli adempimenti per la esigibilità degli obblighi connessi:

- **Misura - Codice di Comportamento**

Azioni	Tempi	Uffici Responsabili
Report sullo stato di attuazione del codice in relazione all'anno 2019 e Monitoraggio annuale ai fini della relazione del RPC	novembre	Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) – Ufficio procedimenti disciplinari
Diffusione mediante incontri info/formativi dei contenuti del codice di comportamento dell'ente e delle novità introdotte dal CCNL di maggio 2018 in ordine al procedimento disciplinare e relative sanzioni, in continuità con quanto già avvenuto nel 2019	periodico	RPCT
Proposta di aggiornamento del Codice di comportamento a	Annuale	RPC/ Autorità di

seguito dell'adozione delle linee guida sul Codice di comportamento (eventuale)		indirizzo politico
Estensione Codice di comportamento Ogni affidamento di incarico a persone fisiche e/o persone giuridiche deve essere corredato dall'inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di comportamento,	tempestivo	dirigenti

• 18.4. Indicazione dei criteri di rotazione del personale

L'ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

Al fine di contemperare le misure anticorruptive con le esigenze funzionali dell'Ente, la rotazione deve però, deve essere attuabile nel senso che devono sussistere idonei presupposti oggettivi (disponibilità di personale da far ruotare) e soggettivi (necessità di assicurare continuità all'azione amministrativa) che consentano la realizzazione di tale misura. anche per mezzo di apposite fasi di formazione ad hoc e/o con attività preparatoria di affiancamento interno;

In base a quanto previsto dal già citato Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'A.N.A.C. in data 3/8/2016, la rotazione, con riferimento ai funzionari, per esigenze organizzative, deve essere disposta anche all'interno degli stessi uffici, con diverse attribuzioni di responsabilità procedurali o, qualora ciò non sia di facile attuazione, mediante compartecipazione alla predisposizione degli atti da parte di più dipendenti.

Allo stato vi sono dirigenti (a tempo indeterminato n.3 e n.3 a tempo determinato con contratto ex art. 110 TUEL) assunti in servizio nell'ente tra il 2017 e il 2020 , che non possono ruotare .

E' da evidenziare inoltre che tra il 2018 e 2019, sono stati assunti i tre dirigenti a tempo indeterminato , (con assegnazione di funzioni ad interim in attesa del completamento delle procedure di assunzione) e di figure professionali di categoria D, , nel contempo, numerosi funzionari cat. D , molti con assegnazione di P.O

sono stati collocati a riposo (piano di prepensionamento prima, pensionamento ordinario e quota 100)

Ciò ha richiesto, in un'ottica di razionalizzazione ed efficienza organizzativa, un intervento di riorganizzazione della struttura, anche mediante la revisione e la riassegnazione delle aree di P.O. e, in parte delle competenze, anche tra i nuovi assunti , che di fatto può configurarsi in processo di rotazione dei responsabili, tal caso i relativi effetti vanno valutati anche ai fini della prevenzione della corruzione.

Il RPC predisporrà, ove sia possibile, nell'anno 2020, d'intesa con i dirigenti una ipotesi di rotazione nelle aree, individuate a maggior rischio corruzione, tenendo conto delle figure professionali di pari livello da poter far ruotare.

Per dare concreta attuazione all'istituto, viene dedicata una maggiore attenzione alla misura della rotazione straordinaria.

La deliberazione dell'Autorità del 26 marzo 2019, n. 215, definendo le specifiche Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001 chiarisce alcuni aspetti rilevanti in materia.

In particolare, i contributi più rilevanti da tenere presente in sede di aggiornamento sono brevemente sintetizzati di seguito:

- i reati che impongono l'applicazione della misura sono quelli contenuti nell'elencazione, di cui all'articolo 7 della legge n. 69 del 2015, ritenendo "fatti di corruzione" e "condotte di natura corruttiva" concetti sovrapponibili che impongono un'istruttoria da parte degli uffici competenti da concludersi con un provvedimento motivato con il quale eventualmente si dispone la rotazione;
- dalla precisazione specificata nel punto precedente, discende la distinzione tra obbligatorietà o meno dell'adozione di un provvedimento motivato: per i reati di cui all'articolo 7 della legge n. 69 del 2015 è obbligatorio condurre un'istruttoria (negativa o positiva sulla necessità/opportunità di far ruotare il dipendente). Invece, nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la P.A., la previsione circa l'adozione di un provvedimento favorevole o no all'applicazione della misura in parola, è facoltativa;
- circa la tempistica del provvedimento di eventuale adozione della rotazione straordinaria, altro aspetto critico dell'istituto in questione, si ritiene che debba applicarsi non appena l'amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale in qualsiasi modo l'amministrazione ne venga messa al corrente; sul punto l'ANAC raccomanda le amministrazioni di inserire nei codici di comportamento l'obbligo, da parte del dipendente, di comunicazione alla P.A. di appartenenza di eventuali avvisi di garanzia;
- considerato che l'amministrazione può venire a conoscenza dello svolgimento del procedimento penale anche relativamente alle sue diverse fasi, si deve ritenere che il provvedimento debba essere adottato (con esito positivo o negativo, secondo le valutazioni che l'amministrazione deve compiere) sia in presenza del solo avvio del procedimento, sia in presenza di una vera e propria richiesta di rinvio a giudizio.

Con la revisione del codice di comportamento è stata introdotto l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. Laddove ne sussistano le condizioni (spesso i procedimenti penali concernono attività criminose non connesse al servizio prestato presso l'ente con conseguente difficoltà di acquisizione notizie ed accertamenti) non si procederà alla sospensione del procedimento disciplinare in attesa della conclusione del procedimento penale.

- ***Misura - rotazione straordinaria del personale nei casi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera l-quater del d.lgs. 165/2001***

<i>Azioni</i>	<i>Tempi</i>	<i>Uffici responsabili</i>
Comunicazione al segretario generale e al dirigente dell'avvio di procedimento penale e/o disciplinare per fatti di natura corruttiva e riferimento alla specifica direttiva sull'applicazione della rotazione straordinaria	Tempestivo	Dirigente Procedimenti Disciplinari di concerto con i Dirigenti Settori interessati
Monitoraggio relativo alla rotazione nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera l-quater e aggiornamento; trasmissione semestrale al RPC	Luglio - Entro gennaio successivo in	Dirigente Procedimenti Disciplinari RPCT

dell'elenco dei dipendenti e dei dirigenti a cui è stata applicata la misura della rotazione straordinaria (con indicazione di ufficio, qualifica, mansione, dati anagrafici, breve descrizione del fatto, tipologia di reato, sanzione, ecc.) per i quali l'Ente abbia avuto notizia formale di avvio del procedimento penale e/o disciplinare per fatti di natura corruttiva con aggiornamento dello stato dello stesso in relazione a procedimenti avviati negli anni precedenti.	occasione della relazione annuale del RPC ex. Articolo 1, comma 14 della legge 190/201	
--	--	--

• 18.5 Piano di formazione

La formazione anche secondo quanto disposto dall'art. 1 del d.lgs. 165 del 2001 è, probabilmente, una delle misure più rilevanti per l'amministrazione al fine di consentire a tutto il personale dipendente, e quindi non solo a coloro che sono chiamati a ricoprire posizioni dirigenziali, di saper prevenire, gestire o scongiurare il manifestarsi di fenomeni corruttivi anche nel quotidiano svolgersi dell'attività amministrativa.

Il P.N.A. 2013 e il successivo aggiornamento suggerivano, come indicazione generale, di progettare l'erogazione di attività di formazione su due diversi livelli, ma assolutamente complementari:

- un livello generale che deve coinvolgere tutto il personale dell'amministrazione così da aggiornare e potenziare le competenze relative alla prevenzione della corruzione e, allo stesso tempo, diffondere i principi dell'etica e della legalità delle azioni;
- un livello specifico che mira a fornire strumenti e indicazioni sull'adozione delle pratiche di prevenzione della corruzione rivolto, invece, al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai dirigenti e a tutti i funzionari con funzioni direttive addetti alle aree maggiormente esposte a rischio.

. In tal senso si sono svolti già nel corso del 2016, specifici corsi di formazione e seminari nell'ambito di un'apposita convenzione stipulata con la Fondazione Unisa – Università di Salerno , i quali hanno coinvolto unità di personale, tra dirigenti, referenti e dipendenti dell'Ente di categoria C e D, sui temi della trasparenza e dell'etica

Nel 2018 /2019 sono stati erogati un corso di formazione di carattere generale in materia di anticorruzione e trasparenza ricorrendo a forme associative con altri enti al fine del contenimento dei costi specifici un corso in house tenuto da RPC destinato a tutto il personale di approfondimento del nuovo Codice di comportamento dell'Ente, stante lo stretto legame tra norme di comportamento e la materia dell'anticorruzione, al fine di evitare che condotte materialmente o disciplinarmente non conformi condizionino negativamente il contesto interno dando vita a prassi illegittime o comunque contrastanti con il buon funzionamento dell'ente

Nel mese di novembre 2019 è stato avviato un percorso formativo altamente qualificato nel quale sono stati coinvolti i Dirigenti dell'Ente incentrato sulle criticità nell'implementazione della normativa anticorruzione ma anche sul nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo per la gestione del rischio, introdotto dal PNA 2019.

Per quanto concerne l'attività di formazione riferita al 2020, si proseguirà secondo la modalità della formazione in house, valorizzando l'esperienza e la professionalità interna in particolare del RPCT e la previsione di ulteriore formazione avanzata ai dirigenti /referenti e responsabili di Servizio.

Non si esclude, altresì, che in presenza di risorse finanziarie specifiche destinate alla formazione ci si possa avvalere di istituti di formazione esterni e qualificati per l'approfondimento di materie altamente specialistiche

- **Misura Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica**

Azione	Tempi	Uffici Responsabili
Previsione di un programma della Formazione da parte P.T.P.C. (con il supporto del Servizio Personale)	Entro il 31 settembre	Ufficio Personale Dirigenti Responsabili P.O. Autorità di indirizzo Politico - OIV
Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano e verifica dell'efficacia Erogazione corsi d'intesa con il RPCT e sulla base del fabbisogno formativo rilevato e contestuale verifica efficacia	annuale da febbraio a dicembre	RPCT/Dirigente AA.GG- Personale RPC / Dirigente AA.GG Personale / Dirigenti Settore/P. 0

- **18.6 astensione in caso di conflitto di interesse**

La fattispecie ha assunto un rilievo normativo attraverso l'introduzione, da parte dell'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, dell'art. 6 bis della L. 241/90, rubricato "conflitto di interessi". La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il Responsabile del Procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse **anche solo potenziale**;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

In quest'ambito vanno collocate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, lettera e), della legge 190/2012 che prevede di *“Monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli Amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione”*.

In tutti quei casi in cui un funzionario amministrativo è coinvolto in una situazione di conflitto di interessi è il dirigente a valutare la situazione e a comunicare se la partecipazione alle attività decisionali o lo svolgimento delle mansioni da parte del funzionario stesso possano ledere (o meno) l'agire amministrativo. Nel caso in cui ad essere coinvolto in una situazione di conflitto sia lo stesso dirigente, la valutazione sarà fatta dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Alle fonti normative in materia di conflitto di interessi sopra indicate, sono state aggiunte specifiche disposizioni in materia all'art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici, al fine di contrastare fenomeni corruttivi nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni e garantire la parità di trattamento degli operatori economici.

La ratio va ricercata nella volontà di disciplinare il conflitto di interessi in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, a tutela del principio di concorrenza e del prestigio della pubblica amministrazione. Sul punto rilevano altresì le Linee guida n. 15 recanti *“Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”* – delibera ANAC n. 494 del 05 giugno 2019 – nonché il parere del Consiglio di Stato n. 109/2019 sulle medesime Linee guida, forniscono un utile strumento che affronta il tema sotto diversi aspetti.

L'ANAC nello specifico paragrafo dedicato al tema del conflitto di interessi ricorda alle amministrazioni che *“la verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell'incarico di consulente risulta coerente con l'art. 2 del d.P.R. n. 62 del 2013, laddove è stabilito che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di conflitto di interessi), per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo e qualunque sia la tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche”*.

La misura è coordinata con il Codice di comportamento nazionale) e quello aziendale

Per quanto concerne il triennio 2020-2022, si continuerà l'azione già intrapresa di monitoraggio del rispetto delle indicazioni in materia di conflitto di interesse e obbligo di astensione attraverso, in particolare, la rilevazione dell'applicazione delle specifiche disposizioni del Codice di Comportamento nonché nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa, ferma restando l'eventuale attività ispettiva.

- **Misure organizzative per l'applicazione:**

	Tempi	Uffici Responsabili

<p>Adeguata informazione (a cura del Responsabile Piano della corruzione)</p> <p>Acquisizione in sede di controllo successivo relativo a contratti, autorizzazioni e concessioni, di dichiarazioni da parte dei responsabili del procedimento o, in ogni caso dei titolari degli uffici competenti, composizione commissioni di concorso circa l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità.</p>	<p>Realizzazione</p> <p>immediata</p> <p>Realizzazione immediata</p>	<p>RPC</p> <p>Tutti i settori</p> <p>RPC /Dirigenti</p>
<p>verifica delle suddette dichiarazioni (es. organo conferente l'incarico o altro Ufficio);</p> <p>consultazione di banche dati liberamente accessibili ai fini della verifica;</p>	<p>tempestivo</p>	<p>RPCT / Dirigenti Gruppo di Controllo Interno</p>
<p>Intensificazione dei controlli a campione nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa in via successiva, con riferimento all'intero procedimento e non a singoli atti</p>	<p>quadrimestrale</p>	<p>dirigenti</p>

- **18.7. conferimenti e autorizzazioni incarichi**

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 bis del decreto legislativo 165/2001 e dei "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" approvati nella Conferenza Unificata del 24 luglio 2013.

Questa ulteriore misura generale mira a regolamentare il conferimento di incarichi extra-istituzionali in capo ad un medesimo soggetto, sia esso dirigente o funzionario amministrativo. La misura si rende necessaria per evitare che l'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale indirizzi l'attività amministrativa verso fini che possono ledere l'interesse pubblico, compromettendone il buon andamento.

A tal fine, il dipendente è sempre tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione l'attribuzione di incarichi (anche se a titolo gratuito) e l'amministrazione avrà così la facoltà di accordare (o meno), previa valutazione delle circostanze, l'autorizzazione a svolgere o meno l'incarico in oggetto.

L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

- **Misure organizzative per l'applicazione:**

	Tempi	Uffici Responsabili
Informativa specifica relativa all'obbligo di astensione e sue conseguenze	Immediata	RPC
Trasmissione elenco e monitoraggio e comunicazione al RPC sulla conformità del comportamento dei dipendenti e dirigenti in relazione agli incarichi esterni	Entro il mese di novembre	/Servizio personale/Dirigenti
Verifica a campione	Biennale	Servizio Personale e RPCT per relazione annuale

- **18.8 - inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali**

1. L'attribuzione di un incarico di vertice, nel rispetto della previsione del decreto legislativo 39/2013 è subordinata alla preventiva acquisizione della dichiarazione del soggetto incaricato dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

Attuazione del decreto legislativo 39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione e presso enti privati in controllo pubblico.

- **Misure organizzative per l'applicazione:**

	Tempi	Uffici Responsabili

Acquisizione dichiarazioni d'inconferibilità e incompatibilità, e e aggiornamento annuale (solo in riferimento alle cause di incompatibilità) e successiva pubblicazione	Tempestivo e aggiornamento annuale per le cause di incompatibilità	Servizio Prsonale Segretario Generale/RPC
Verifiche di attuazione delle prescrizioni	Annuale - entro 31 dicembre	RPC

- **18.9- attività successiva alla cessazione del servizio - Pantouflage**

L'art. 1, co. 42, lett. 1) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di *pantouflage* prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del

contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

La formulazione della norma non appare del tutto chiara e ha dato luogo a dubbi interpretativi sotto diversi profili, riguardanti in particolare la delimitazione dell'ambito di applicazione, dell'attività negoziale esercitata dal dipendente e dei soggetti privati destinatari della stessa. Inoltre, notevoli criticità sono state riscontrate con riferimento al soggetto competente all'accertamento della violazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina, attesa l'assenza di un'espressa previsione in merito che rischia di pregiudicare la piena attuazione della disciplina.

L'aggiornamento al PNA 2018 ha indicato a riguardo elementi di rilievo in ordine alla individuazione dei dei dipendenti con poteri autoritativi e negoziali per i quali può ricorrere l'ipotesi di incompatibilità successiva : sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente.

Si ritiene inoltre che il rischio di preconstituirsì situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il

contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015).

Pertanto, il divieto di *pantouflage* si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento. L'Autorità ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

Le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma.

Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

Non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente, il RPCT, segnalerà detta violazione all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all'ente presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

Anche nell'aggiornamento al PNA 2019 sono riportati alcuni chiarimenti sull'applicazione dell'istituto, alla luce dell'esperienza maturata dall'Autorità nell'esercizio della funzione consultiva. Ad essi si rimandano per quanto concerne :

- Ambito di applicazione
- Esercizio di poteri autoritativi e negoziali
- Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione
- Sanzioni
- Poteri dell'Autorità

Le modifiche ed integrazioni al Codice di Comportamento dell'ente prevedono gli specifici obblighi dei dipendenti alla cessazione del proprio incarico e rapporto di servizio con l'Ente .

• **Misure organizzative per l'applicazione:**

	Tempi	Uffici Responsabili
Inserimento nei bandi di gara o nelle lettere di invito della condizione soggettiva di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del servizio	tempestivo	Dirigenti /Rup
Verifiche di attuazione delle prescrizioni attraverso il sistema dei controlli interni.	quadrimestrale	comitato di controllo interno / rpc
Dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> . La dichiarazione deve essere resa da dirigenti, titolari di p.o.	tempestivo	Servizio Personale

e RUP		
-------	--	--

- **18.10 formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per i delitti contro la P.A.**

Con la normativa anticorruzione sono state introdotte anche misure di prevenzione di carattere soggettivo, con cui la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, articolo 35 *bis*, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale (reati contro la PA):

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Con riferimento agli incarichi dirigenziali, la disposizione ha trovato ulteriore sviluppo con la disciplina in materia di inconfiribilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013, *Inconfiribilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013*".

Per le altre situazioni considerate dal richiamato articolo 35 *bis*, l'applicazione di questa specifica misura si pone in maniera trasversale all'interno della amministrazione comunale..

- **Misure organizzative per l'applicazione:**

	Tempi	Uffici Responsabili
Acquisizione dai dipendenti e/o dai soggetti esterni individuati quali componenti o segretari delle commissioni, una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale gli stessi attestano di non essere "stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale"	tempestiva	Dirigenti/RUP
Verifiche dell'attuazione della	Entro il 31	RPC

norma, con riferimento all'accertamento dei procedimenti penali, e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo mediante accertamenti a campione	Dic.	
Direttive interne per il conferimento di incarichi	Aggiornamenti entro il 30 giugno	RPC/Segretario Generale

• **18.11 - tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti -La tutela dei *whistleblower***

Al fine di favorire l'emersione di fattispecie di illecito, l'articolo 1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto nel d.lgs. 165/2001, l'articolo 54 *bis*, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (cd. *whistleblower*); la nuova disciplina prevede una particolare tutela in favore del pubblico dipendente che denunci all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui abbia saputo in ragione del rapporto di lavoro,

L'articolo 54-*bis* del d.lgs. 165/2001, inoltre, è stato integrato dal DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014): che all'art.31 l'art. 31 ha individuato l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni; mentre l'art. 19 co. 5 del DL 90/2014 ha stabilito che l'ANAC riceva "*notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001*".

L'ANAC, pertanto, è stata chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle.

Conseguentemente, l'ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha approvato, dopo un periodo di "*consultazione pubblica*", le "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*" disciplinando le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni, prevedendo per le pubbliche amministrazioni l'assunzione di "*concrete misure di tutela del dipendente*" da specificare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Nei PNA succedutisi l'Autorità ha ribadito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di implementare con tempestività le misure di tutela del *whistleblower* attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

La legge n.179 del 30 novembre 2017 ha modificato l'articolo 54 bis introducendo misure di tutela ulteriori prevedendo sanzioni severe per violazione degli obblighi connessi alla tutela ei segnalanti, ivi incluse le misure connesse alla segretezza del denunciante e ai casi specifici in cui tale obbligo viene meno.

I soggetti tutelati sono, specificamente, i "*dipendenti pubblici*" che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite. L'ANAC individua i dipendenti pubblici nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, comprendendo:

- sia i dipendenti con rapporto di lavoro di *diritto privato* (art. 2 co. 2 d.lgs 165/2001);
- sia i dipendenti con rapporto di lavoro di *diritto pubblico* (art. 3 d.lgs 165/2001) compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti;

Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a:

- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;
- le situazioni in cui, *in ragione del rapporto di lavoro*”, anche in maniera causale, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo* e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

A titolo meramente esemplificativo: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Considerato lo spirito della norma, che consiste nell’incentivare la collaborazione di chi lavora nelle amministrazioni per l’emersione dei fenomeni illeciti, ad avviso dell’ANAC non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi. E’ sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga “*altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito*” nel senso sopra indicato.

Il dipendente *whistleblower* è tutelato da “*misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*” e tenuto esente da conseguenze disciplinari.

La tutela del *whistleblower* trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione. Il dipendente deve essere “*in buona fede*”. Conseguentemente la tutela viene meno quando la segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

Tuttavia, la norma è assai lacunosa in merito all’individuazione del momento in cui cessa la garanzia della tutela. L’art. 54-*bis* riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in sede giudiziale.

L’ANAC, consapevole dell’evidente lacuna normativa, ritiene che “*solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela*” riservate allo stesso.

Le principali caratteristiche della fattispecie sono:

- la tutela dell’anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del dipendente che segnala abusi;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma e del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di rivelare l’identità del denunciante

a) anonimato

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli e l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato nei seguenti casi:

- consenso del segnalante;

- la contestazione dell'addebito è fondata sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare e la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito
- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili, fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e particolareggiate.

b) -Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione deve darne notizia circostanziata al responsabile della prevenzione; che valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti coinvolgendo il dirigente di settore competente dandone segnalazione all'ispettorato della F.P.,

Può rivolgersi all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione; può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente; l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo, richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

c) Sottrazione al diritto di accesso.

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190".

Le richiamate "Linee guida in materia di tutela del "whistleblower" individuano nel Responsabile della prevenzione della corruzione il soggetto deputato, all'interno dell'Amministrazione, a ricevere ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, segnalazioni di condotte illecite e di casi di mala gestione mediante l'attivazione, in prima applicazione, di una specifica casella e-mail, adottando un sistema di precauzioni e procedure idonee a tutelare la riservatezza sulla denuncia e sull'identità del segnalante/whistleblower e prevenire e perseguire qualsiasi forma di discriminazione.

Con i precedenti aggiornamenti al PTPCT presso l'Ente era stata avviata la sperimentazione di un sistema informatico differenziato, riservato alla ricezione delle segnalazioni, non attuato per le criticità complessive del sistema informatico comunale.

Nel PTPCT 2019-2021, è stata prevista specifica misura di adesione alla piattaforma telematica per le segnalazioni predisposta da ANAC". A tale proposito Il Servizio informativo ha provveduto a testare la piattaforma riscontrando alcuni malfunzionamenti tecnici rispetto al riuso.

La soluzione potrebbe essere una procedura in locale, mediante affidamento a ditta fornitrice e successivo servizio di assistenza. Il RPC sta vagliando in uno con il Servizio tecnico di competenza le alternative più idonee.

Nelle more, pertanto, il presente Piano, prevede come misura specifica per l'anno 2020 l'attivazione della procedura informatica whistleblowing alternativa al riuso piattaforma Anac " e negli anni a seguire, "l'utilizzo della procedura informatica whistleblowing".

- **Misure organizzative per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti:**

	Tempi	Uffici Responsabili
Attivazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni mediante portale alternativo al riuso della Piattaforma Anac	annuale	Servizio Innovazione tecnologica e Informatizzazione

- **18.12 - patti di integrità negli affidamenti**

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, dalla L. 190/2012, le stazioni appaltanti possono provvedere negli avvisi, bandi di gara, o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Questa misura consiste, in genere, nella redazione di documenti che il soggetto appaltante richiede di rispettare in maniera puntuale ai concorrenti alle gare al fine di assicurare un controllo sul reciproco operato ed, eventualmente, il ricorso all'adozione di sanzioni nel caso in cui alcuni dei principi o delle richieste in esso stabilite non vengano rispettate.

Tali atti contengono infatti un complesso di regole comportamentali volte ad assicurare il rispetto delle regole in materia di contratti pubblici e, in particolare, prevenire il fenomeno corruttivo e che allo stesso tempo sia idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti

Nel corso del 2020 si continuerà con le procedure già previste in precedenza oltre che sull'applicazione delle regole previste dal Protocollo di legalità

- **A tal fine si individuano le seguenti misure:**

	Tempi	Uffici Responsabili
Attuazione protocolli di legalità o patti di integrità	Entro 30 gg. dal ricevimento dei protocolli	Settori competenti
Introduzione dei protocolli e dei patti nelle procedure di affidamento	Entro 30 gg. dal ricevimento dei protocolli	Settori competenti

--	--	--

- **18.13 - azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile**

Per indirizzare il proprio operato e valutare l'efficacia delle azioni intraprese, il Comune deve dialogare sistematicamente con la comunità che rappresenta. Gli stakeholders (i cosiddetti "portatori di interessi") sono gli interlocutori di riferimento dell'Amministrazione e sono costituiti da individui, gruppi o organizzazioni che possono influenzare o essere influenzati, positivamente o negativamente, dall'azione dell'Ente. Si tratta di soggetti che interagiscono col Comune in virtù delle sue competenze e attribuzioni e possono incidere, a vario titolo, sulla formazione delle decisioni.

L'interazione tra Amministrazione e stakeholders è quindi suscettibile di generare rapporti di privilegio o alterare le dinamiche di una corretta dialettica istituzionale e richiede un'attenta analisi.

In conformità a quanto previsto dal PNA 2013 l'Ente intende proseguire nella pianificazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della *cultura della legalità*.

Oltre a verificare lo stato della qualità percepita, migliorare i servizi offerti, ampliare ed integrare i servizi nei limiti delle risorse di bilancio disponibili (assai scarse invero), è buona norma di raccogliere informazioni e dati utili per la stesura del PTPC, per l'attuazione di politiche di contrasto della corruzione, ovvero segnalazioni di episodi di malaffare/cattiva gestione.

Pertanto si è accolto l'auspicio dell'ANAC di consentire un processo di adozione e aggiornamento condiviso del Piano mediante la pubblicazione di un avviso volto a consentire l'inoltro di suggerimenti e proposte da parte della cittadinanza da inoltrare a protocollo@comune.nocera-inferiore.sa.it o consegnare all'Ufficio protocollo

Come accennato in precedenza, anche per il PTPCT 2012/2013, con un apposito modulo, pubblicato sul sito del Comune, l'Amministrazione, per il periodo dal al il RPCT, ha dato la possibilità a chiunque avesse avuto l'interesse di apportare contributi e/o segnalazioni /osservazioni, in qualità di appartenente a una categoria particolare o semplicemente in qualità di privato cittadino. A tale proposito non vi sono state segnalazioni e/o suggerimenti.

Per il 2020, si continuerà nell'attività di sensibilizzazione e di monitoraggio, anche nell'ipotesi di una gestione delle segnalazioni provenienti dall'esterno con modalità simili a quella prevista per le segnalazioni dall'interno (whistleblower),

- **Misure organizzative per l'attuazione:**

Attività di sensibilizzazione e informazione	Periodiche	Uffici Responsabili Responsabile anticorruzione - OIV
Valutazione gestione informatizzata	Annuale	RP servizio Informatica

- **19.1 adeguamento regolamenti di organizzazione**

Tutti i regolamenti di organizzazione, di cui è stata avviata la revisione, hanno necessità di essere adeguati alla normativa vigente e rivisti secondo le logiche della prevenzione della corruzione.

La regolamentazione dell'organizzazione deve essere ispirata a principi unitari ed essere contenuta in un testo unico di facile consultazione.

- **Misure organizzative per l'attuazione:**

	Tempi	Uffici Responsabili
Ricognizione regolamenti da sottoporre a revisione	Entro il 31 dicembre	Affari Generali

- **19.2 - comunicazione di affidamento incarico al responsabile della prevenzione della corruzione**

Relativamente al conferimento di incarichi di collaborazione, occorre che gli stessi vengano comunicati al R.P.C.

- **Misure organizzative per l'attuazione:**

	Tempi	Uffici Responsabili
Comunicazione affidamento incarichi	Realizzazione immediata	Tutti i Settori Competenti

- **19.3 - utilizzo Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)**

Per l'acquisizione di beni e servizi, occorre utilizzare il mercato elettronico della P.A. ossia il MePA.

- **Misure organizzative per l'attuazione:**

	Tempi	Uffici Responsabili
Acquisizione beni e servizi attraverso MePA	Realizzazione immediata	Tutti i Settori

- **19.4 - obbligo di esauriente motivazione circa la ricorrenza dei presupposti per l'affidamento dei lavori**

Le determinazioni devono contenere, come previsto dalla norma, adeguata motivazione soprattutto quando si ricorre ad affidamenti in economia o a procedure negoziate, o a varianti delle opere pubbliche.

- **Misure organizzative per l'attuazione:**

	Tempi	Uffici Responsabili
Direttive per un'adeguata motivazione nelle determinine	Realizzazione immediata	Tutti i Settori

- **19.5 - tracciabilità e documentazione dell'indagine di mercato**

L'esigenza è quella di conservare traccia della documentazione acquisita in sede di indagine di mercato.

- **Misure organizzative per l'attuazione:**

	Tempi	Uffici Responsabili
Disposizioni interne per la creazioni di archivi della documentazione relativa ad indagini di mercato	Realizzazione immediata	Tutti i Settori

- **19.6 - Controllo di veridicità autocertificazioni**

Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede che le pubbliche amministrazioni si adoperino per effettuare controlli ed accertamenti. delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà

In particolare, l'articolo 71 (Modalità dei controlli) del già citato decreto stabilisce che **le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive** di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto.

In conformità all'indirizzo strategico formulato dalla Giunta Comunale per il presente aggiornamento al PTCF ovvero di programmare, con riferimento ai processi e procedimenti che si fondano sulle autocertificazioni, metodi gestionali di settore per il controllo sulla veridicità di tali atti si prevede la seguente misura ;

- **Misure organizzative per l'attuazione:**

	Tempi	Uffici Responsabili
Controlli su un campione pari al 20% delle	Realizzazione	Tutti i Settori

dichiarazioni sostitutive e degli atti di notorietà.	immediata	
--	-----------	--

20 . MISURE SPECIFICHE AREA " CONTRATTI PUBBLICI" .

Un importante provvedimento operativo dall'anno 2016 anche in funzione attenuativa del rischio di corruzione è stato l'istituzione di una CUC (Centrale Unica di Committenza) costituita tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino . Con il nuovo modello organizzativo volto a razionalizzare la spesa pubblica, si intende anche contenere il rilevante numero dei centri di costo, che comportano la parcellizzazione della spesa e dei relativi interventi per l'approvvigionamento di lavori, forniture e servizi necessari per assicurare il regolare svolgimento dell'attività istituzionale. L'iniziativa, raggiunge l'obiettivo di centralizzare in un solo organismo, appunto la CUC, la gestione di tutte le gare d'appalto dei tre Enti, per importi a base d'asta pari o superiori a € 40.000,00, evitando quella frammentazione delle stazioni di committenza, che secondo l'orientamento del legislatore e dell'ANAC, rappresenta un elemento concreto di rischio corruttivo. La CUC è attiva dal mese di maggio 2016

• 20.1 - patti di integrità negli affidamenti

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, dalla L. 190/2012, le stazioni appaltanti possono provvedere negli avvisi, bandi di gara, o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

- A tal fine si individuano le seguenti misure:

	Tempi	Uffici Responsabili
Adesione ad patto di integrità in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria compresi gli affidamenti sotto il limite dei 40.000 , fatte salve procedure specifiche ove sussista apposito Patto predisposto da altro soggetto giuridico(CONSIP) - Vedi schema apposita dichiarazione di adesione - All.C _	immediata	Settori competenti – C.U.C.
Inserimento nei bandi di gara, lettere invito etc di apposita clausola di esclusione in caso di	immediata	

mancata sottoscrizione dell'atto di adesione al Patto di integrità		
--	--	--

- **20.2 – Appalti Affidamenti**

	Tempi	Uffici Responsabili
per gli affidamenti di importo da 40mila a 150mila euro(per i quali la normativa vigente prevede l'affidamento diretto) la negoziazione con almeno n. 5 ditte e preventiva disciplina dei criteri di scelta	Immediata	Settori competenti – C.U.C.
Gestione rifiuti segnalazione per gare andate deserte contrastando la possibile precostituzione di accordi/cartelli ai fini dei successivi affidamenti diretti .	Immediata	Settori competenti – C.U.C.

L'aggiornamento al piano 2018 prevedeva quale misura aggiuntiva l' estensione dell'obbligo di acquisizione informazioni antimafia ex art. 91 del d.lg 159/2011 anche per contratti e subcontratti di valore inferiore a quello determinato dalle norme di attuazione delle direttive Comunitarie . Tale misura rivelatasi particolarmente gravosa , non è stata reiterata in base alle indicazioni strategiche della Giunta Comunale formulate per il presente aggiornamento del PTCP . Pertanto in conformità alla normativa vigente , anche in assenza della comunicazione o della informativa antimafia decorsi i termini per il rilascio si procederà alla stipula degli atti contrattuali sotto condizione risolutiva di revoca .

- **20.3 Affidamenti diretti**

La gestione delle procedure ex art. 36, comma 2, lett. a)affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000 euro può determinare opportunità di malfunzionamento per inesatta o mancata applicazione della norma con esposizione a fenomeni di illegalità e rischio corruttivo, che, qualora si concretizzassero, oltre a connotare un cattivo uso del potere amministrativo, comporterebbe un'evidente violazione dei principi di leale e libera concorrenza.

La previsione di una standardizzazione delle procedure , mediante l'adozione di atti regolamentari e/o linee guida costituisce una contromisura idonea riguardo a quei processi per i quali il fattore abilitante l'evento rischioso viene individuato nel contesto personale e nella discrezionalità. Attraverso la standardizzazione si assicura trasparenza e tracciabilità delle decisioni, contribuendo a migliorare la qualità dell'azione amministrativa e a rendere riconoscibile e comprensibile il “modus operandi” dell'Ente

In conformità agli obiettivi strategici approvati con delibera di G.C n. 13 del 27/01/2020 tra le misure introdotte nel presente PTPCT 2020 -2022, declinando gli orientamenti forniti dall'ANAC nel Piano Nazionale, è prevista l'adozione di idonee misure organizzative e apposito regolamento per le ipotesi di affidamento di cui all' art. 36, co.2 lett.a) e il monitoraggio degli atti attraverso l'intensificazione dei controlli interni

	Tempi	Uffici Responsabili
ADOZIONE Regolamento – predisposizione linee guida	Entro 31.07	Segretario Generale
MONITORAGGIO sugli atti di affidamento mediante sistema dei controlli interni	Quadrimestrale	Segretario generale/RPCT-Comitato controlli interni

21- MISURE SPECIFICHE AREA Gestione del Territorio e del Patrimonio comunale – convenzioni urbanistiche .

Nel PNA 2016 vengono esaminati i processi che regolano la tutela, l'uso e la trasformazione del territorio sotto l'aspetto urbanistico ed edilizio. Ciò in considerazione del fatto che questo ambito rappresenta da sempre un'area ad elevato rischio di corruzione.

• 21.1 Convenzione urbanistica

Lo schema di convenzione riveste particolare rilievo fra gli atti che vengono predisposti nel corso del processo di pianificazione attuativa. Esse costituiscono infatti strumenti di collaborazione tra pubblica amministrazione e privati nell'attività di pianificazione del territorio per regolare il contemperamento dei rispettivi interessi. Il loro scopo consiste nel disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia da attuarsi mediante i mezzi e le risorse dei privati al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali. Nelle convenzioni urbanistiche assumono particolare rilievo gli impegni assunti dal privato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all'intervento. All'interno di tale fattispecie l'ANAC ha preso in esame i rischi corruttivi riferiti ai seguenti processi: calcolo degli oneri; individuazione delle opere di urbanizzazione; cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria; monetizzazione delle aree a standard.

	Tempi	Uffici responsabili
Richiesta di acquisizione dell'informativa antimafia prevista dall' art. 91 del d.lg 159/2011 in materia di contratti ed appalti anche per i soggetti promotori privati di proposte di pianificazione e trasformazione del territorio	Immediata	Settore Territorio e Ambiente – servizi competenti

22- OBBLIGHI DELLE SOCIETA' ED ALTRI ENTI PARTECIPATI .

Per quanto previsto dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii. e dal D. Lgs. 33/2013, come modificato con il D. Lgs. 97/2016, l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza va assicurata anche nelle società e negli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, modificato con decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp) sono state introdotte, inoltre, importanti disposizioni cui il d.lgs. 33/2013 rinvia per le definizioni di società in controllo pubblico e di società in partecipazione pubblica.

Specifiche indicazioni in tal senso sono contenute nella delibera A.N.AC. 8 novembre 2017 n. 1134, recante “Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, che sostituiscono le precedenti Linee guida adottate con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 e che costituiscono il punto di riferimento principale nella prassi interpretativa delle norme che disciplinano le misure per l’anticorruzione e per la trasparenza negli enti diversi dalla Pubblica Amministrazione.

Le Nuove Linee guida ANAC, pongono in rilievo una serie di obblighi riconducibili al potere di vigilanza delle amministrazioni, di seguito sintetizzati:

- Ricognizione degli enti pubblici vigilati, nonché delle società, controllate o anche solo partecipate, e degli altri enti di diritto privato controllati o vigilati.
- Impulso e vigilanza sulla nomina del R.P.C.T. e sull’adozione di misure di prevenzione anche integrative del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001.
- Verifica della delimitazione delle attività di pubblico interesse svolte dai soggetti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013.
- Impulso e vigilanza sulla nomina del R.P.C.T. e sull’adozione di misure di prevenzione anche integrative del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001.
- Verifica della delimitazione delle attività di pubblico interesse svolte dai soggetti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013.

Utile è, il rinvio alle considerazioni, svolte dall’Autorità nella citata delibera n. 1134/2017, secondo cui “nella programmazione delle misure [...] gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all’interno della società o dell’ente”;
cosicché, a differenza di quanto avveniva in passato, le misure di trasparenza non costituiscono più un autonomo programma, ma “confluiscono in un’apposita sezione del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative del ‘modello 231’ [...]”.

A tal ultimo riguardo giova rammentare che l’Autorità, nel citato PNA 2019, ha ritenuto di dover precisare che “[le società e gli enti specificati all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 sono tenuti al rispetto della disciplina sulla trasparenza, con riguardo ai dati, documenti e informazioni attinenti sia all’organizzazione, sia all’attività di pubblico interesse svolta, secondo il criterio della compatibilità”.

Per quanto sopra ed in linea con gli obiettivi già definiti del triennio precedente, questa Amministrazione continuerà a garantire la promozione di misure atte a prevenire il rischio di corruzione e di illegalità nella Società Nocera Multiservizi srl interamente partecipata dal Comune di Nocera Inferiore, assicurando, anche per il triennio 2020-2022, il controllo e la vigilanza sulle attività svolte dalla predetta Società in materia di prevenzione della corruzione e attuando, per i fini che qui occupano, le nuove indicazioni recentemente fornite da A.N.A.C.

Tale precisazione, unitamente alle altre qui riportate, costituisce utile indirizzo per la Società nella gestione degli adempimenti di competenza nella materia de qua.

PARTE TERZA

- TRASPARENZA -

23. TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ

1.I recenti interventi normativi – D.Lgs. 33/2013 come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 97/2016 – hanno attribuito al concetto di trasparenza nuovi significati:

- accessibilità totale a dati e informazioni per assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni e allo scopo di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;

- controllo diffuso di ogni fase del ciclo di gestione della performance;
 - prevenzione dei fenomeni corruttivi e promozione dell'integrità.
2. La trasparenza ha quindi una duplice funzione: "statica", che si configura essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati della PA per finalità di controllo sociale, e "dinamica", fortemente ancorata al concetto di performance in un'ottica di miglioramento continuo.
3. Con l'entrata in vigore del citato D.Lgs. 97/2016, dal 2017 non esiste più l'obbligo di approvare uno specifico Programma per la Trasparenza; la disciplina sulla trasparenza a livello di singola Amministrazione costituisce una parte del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione.
4. Con la pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, la trasparenza si pone inoltre come uno dei migliori strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione e concorre ad attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.
5. L'accesso civico "generalizzato", di cui si dirà più avanti, rappresenta un ulteriore elemento di trasparenza "totale", consentendo al cittadino di poter acquisire dati o documenti anche al di fuori dei casi di possesso di un interesse concreto, differenziato e giuridicamente rilevante, tipico dell'accesso documentale di cui alla Legge 241 del 1990.
6. Con la disciplina inserita nella presente parte del P.T.P.C. il Comune di Nocera Inferiore vuole indicare le principali azioni e linee di intervento che intende perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità, sia all'interno della struttura comunale, sia nelle proprie società e altri enti di diritto privato partecipati, sia nella società civile.

24. - TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DEI DATI PERSONALI (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, si è posto il problema della compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Problema esaminato nell'aggiornamento 2018 del PNA. L'Anac ha ivi evidenziato che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «*è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento*». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «*La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1*».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), l'ANAC chiarisce che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, debbano verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve peraltro avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In

particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*».

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

25 LA TRASPARENZA E LE GARE D'APPALTO

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22, rubricato *Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante "Principi in materia di trasparenza", dispone:

"Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui [al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#). Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'

articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione".

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

26. TRASPARENZA E ACCESSIBILITÀ

1. I recenti interventi normativi – D.Lgs. 33/2013 come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 97/2016 – hanno attribuito al concetto di trasparenza nuovi significati:

- accessibilità totale a dati e informazioni per assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni e allo scopo di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;
- controllo diffuso di ogni fase del ciclo di gestione della performance;
- prevenzione dei fenomeni corruttivi e promozione dell'integrità.

2. La trasparenza ha quindi una duplice funzione: "statica", che si configura essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati della PA per finalità di controllo sociale, e "dinamica", fortemente ancorata al concetto di performance in un'ottica di miglioramento continuo.

3. Con l'entrata in vigore del citato D.Lgs. 97/2016, dal 2017 non esiste più l'obbligo di approvare uno specifico Programma per la Trasparenza; la disciplina sulla trasparenza a livello di singola Amministrazione costituisce una parte del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione.

4. Con la pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, la trasparenza si pone inoltre come uno dei migliori strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione e concorre ad attuare i principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

5. L'accesso civico "generalizzato", di cui si dirà più avanti, rappresenta un ulteriore elemento di trasparenza "totale", consentendo al cittadino di poter acquisire dati o documenti anche al di fuori dei casi di possesso di un interesse concreto, differenziato e giuridicamente rilevante, tipico dell'accesso documentale di cui alla Legge 241 del 1990.

6. Con la disciplina inserita nella presente parte del P.T.P.C. il Comune di Nocera Inferiore vuole indicare le principali azioni e linee di intervento che intende perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della

cultura della legalità, sia all'interno della struttura comunale, sia nelle proprie società e altri enti di diritto privato partecipati, sia nella società civile.

27- ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza dell'Autorità ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 si basa, ancor più a seguito delle modifiche del d.lgs. n. 33/2013, sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi dirigenti cui compete:

- a) l'elaborazione/trasmisione dei dati e delle informazioni;
- b) la pubblicazione dei dati e delle informazioni.

Al RPCT è assegnato un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici, come individuati nell'Allegato B, nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati. Svolge stabilmente un'attività di controllo, assicurando, ai sensi dell'art. 43, c. 1 d.lgs. n. 33/2013, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Gli uffici cui compete l'elaborazione dei dati e delle informazioni generalmente coincidono con quelli tenuti alla trasmissione dei dati per la pubblicazione. L'ufficio competente a pubblicare i dati trasmessi dai singoli uffici nella sezione "Amministrazione trasparente" è individuato nel servizio informatico comunale in acronimo S.I.C.

28 - OBIETTIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA

1. La trasparenza amministrativa, nella sua accezione più ampia, assicura la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest'ultimo ed il mondo esterno.

La Trasparenza rappresenta, pertanto, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica dell'Ente e permette di informare cittadini e imprese riguardo ad obiettivi posti e risultati conseguiti.

La pubblicazione dei dati rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita costituendo, di per sé, un obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale individuato nel Piano della performance (unitamente alla prevenzione della corruzione) quale obiettivo di performance trasversale al quale concorrono tutti i dipendenti dell'Ente (Dirigenti, PO e personale) e su cui gli stessi verranno valutati secondo l'incidenza percentuale di valutazione stabilita nel regolamento in materia di "misurazione e valutazione della performance in uso

§ Obiettivi generali di trasparenza sono

- aumento del flusso informativo interno all'Ente;
- ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
- progressiva riduzione dei tempi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione;
- organizzazione giornate informative per la cittadinanza

29. SOGGETTI RESPONSABILI

1. La Giunta approva annualmente il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione che, al suo interno, contiene una specifica parte sulla Trasparenza.

2. Il Responsabile della Trasparenza, nominato nella figura del Segretario Generale dell'Ente che svolge anche il ruolo di Responsabile per la Prevenzione della corruzione, coordina gli interventi e le azioni relativi alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo al Sindaco e al O.I.V.

3.A tal fine il Responsabile promuove e cura il coinvolgimento delle Aree dell'Ente e si avvale del supporto delle unità in P.O. addette all'organizzazione, ai controlli e alla comunicazione,

4.L'organismo di valutazione verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità effettuando il monitoraggio sulla base della griglia di rilevazione di ANAC, nonché esercita un'attività di impulso nei confronti del livello politico amministrativo e del Responsabile della Trasparenza.

5.I soggetti responsabili referenti degli obblighi di pubblicazione dei dati sono i Dirigenti dei Settori individuati quali referenti giusto decreto di nomina del Segretario generale, hanno la responsabilità dell'individuazione dei contenuti da pubblicare e dell'attuazione delle iniziative in materia di Trasparenza per la parte di loro competenza. Collaborano, inoltre, alla realizzazione di tutte quelle attività volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità (all.1)

Il soggetto, invece, responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi (anagrafe) della stazione appaltante stessa, denominato RASA, è individuato nella persona del dip. del Settore LL.PP. dott.ssa Anna Parascandolo.

30. DATI DA PUBBLICARE

1.Il Comune di Nocera Inferiore pubblica nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del portale istituzionale, le informazioni, dati e documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013, nonché di altre norme in materia,¹³ partendo dallo schema di cui all'Allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1310/2016.

2.L'obiettivo è quello di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità.

3.L'elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, nonché di quello pubblicato in aggiunta con l'indicazione delle Aree cui compete l'individuazione e produzione dei contenuti, i termini di pubblicazione e i tempi di aggiornamento è riportato nell'**Allegato B** al presente Piano.

4.I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.

5.Le norme sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla legge Anticorruzione (n. 190/2012) devono essere applicate anche dalle società partecipate dal Comune di Nocera Inferiore

6.Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy. In particolare deve essere posta particolare attenzione nella redazione di documenti, atti e loro allegati (per esempio curriculum), all'interno dei quali non devono essere resi pubblici:

- dati personali non pertinenti con l'obbligo alla trasparenza;
- preferenze personali (trattasi di dati sensibili);

¹³ ☒ abrogazione dell'obbligo relativo al "Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti", originariamente previsto all'art. 1, co. 505, legge n. 208/2015 e abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50/2016, come segnalato con Comunicato del Presidente dell'Autorità del 23 luglio 2019;

☐ abrogazione dell'obbligo relativo al "Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali" da pubblicarsi entro il termine di 2 giorni dalla loro adozione, originariamente previsto dall'art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 e poi abrogato ad opera del D.L.18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. "Decreto Slocca Cantieri");

☐ l'introduzione dell'obbligo, a carico dei Comuni, ad opera dell'art. 1, co. 37, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. "Legge di Bilancio 2020"), di pubblicazione dei dati concernenti i contributi assegnati dal Ministero dell'Interno di cui ai commi 29-36 del medesimo articolo, con indicazione della fonte di finanziamento, dell'importo assegnato e della finalizzazione del contributo, da inserire nella sottosezione "Opere Pubbliche"

- dati giudiziari non indispensabili (casellario giudiziale, qualità di imputato o indagato, oppure atti di causa, perizie o pareri in sede civile, penale e stragiudiziale).
Per quanto attiene alle notizie su dipendenti, dirigenti, incarichi, amministratori, non devono essere

mostrate informazioni relative a:

- natura di eventuali infermità;
- impedimenti personali o familiari;
- componenti della valutazione;
- altri dati sensibili.

8.I dati pubblicati possono essere oggetto di riutilizzo e rielaborazione da parte di privati, enti, aziende e di chiunque sia interessato, in linea con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.-

9.I contenuti in “Trasparenza” devono essere oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento degli obblighi, anche in relazione al progressivo adeguamento alle disposizioni di legge.

31 - SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO ED ENTI PARTECIPATI

Sono comprese nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, le società in controllo pubblico, con l’eccezione delle società quotate in mercati regolamentati che hanno emesso strumenti finanziari alla data del 31 dicembre 2015, e loro controllate. In conformità alla sopra citata normativa, le società in controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.

32 - CONTROLLO E MONITORAGGIO

1.Alla corretta attuazione delle disposizioni in materia di Trasparenza concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza e all’O.I.V, tutti gli uffici dell’Amministrazione e i relativi Dirigenti.

2.Il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate i Dirigenti responsabili i quali dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.

3.Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione all’O.I.V della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.

4.Spetta, infatti, all’organismo di valutazione il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.

33 - ACCESSO CIVICO

1.Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016, che ha riformato il D.Lgs. 33/2013, è stato introdotto il c.d. Accesso Civico “generalizzato”, vigente dal 23/12/2016, che si è andato ad aggiungere al precedente Accesso Civico di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, relativo ai soli dati a pubblicazione obbligatoria.

2.Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione (accesso civico).

3.Inoltre, chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati anche se questi non sono a pubblicazione obbligatoria e senza dimostrare particolari posizioni giuridicamente rilevanti, concrete e differenziate (accesso civico “generalizzato”).

4.Il Responsabile della Trasparenza, con circolari per l’anno 2016, ha fornito prime indicazioni agli uffici per l’applicazione del nuovo istituto; l’A.N.A.C., dal canto suo, con le Linee Guida 1309 del 28/12/2016, ha fornito indicazioni sui limiti dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5bis del D.Lgs. 33/2013.

5.La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza per i dati a pubblicazione obbligatoria, o all’ufficio competente nel caso di accesso civico “generalizzato”, anche sulla base di appositi moduli messi a disposizione dall’Ente.

6.La richiesta di accesso civico, in entrambi i casi, non è limitata quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

7. A seguito di richiesta di accesso civico, l'amministrazione provvede, entro trenta giorni:

- se trattasi di accesso civico per dati a pubblicazione obbligatoria, a pubblicare nel sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto, dandone comunicazione al richiedente o solo a dare tale ultima comunicazione, se il dato risultava già pubblicato;
- se trattasi di accesso civico generalizzato, a rilasciare quanto richiesto, tenendo conto di quanto previsto in materia di esclusioni e limiti dagli artt. 5 e 5bis del D.Lgs. 33/2013 e dalle Linee Guida A.N.A.C. 1309 del 28/12/2016 e salva l'eventuale fase di notifica ai contro interessati di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 33/2013.

8. La richiesta di accesso civico comporta inoltre, da parte del Responsabile della trasparenza:

- l'obbligo di segnalazione alla struttura interna competente per le sanzioni disciplinari, ai fini della valutazione sull'eventuale attivazione del procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti inadempienti;
- la segnalazione degli inadempimenti al vertice politico dell'Amministrazione e all'organismo di valutazione ai fini delle altre forme di responsabilità.

9. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, salvo sospensione del medesimo termine qualora fosse necessario sentire il Garante per la Protezione dei dati personali.

10. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza può chiedere agli uffici dell'Ente informazioni sull'esito delle istanze.

11. Viene stato istituito un Registro delle richieste di accesso, per tutte le forme previste: civico, generalizzato e documentale, con aggiornamento semestrale.

Tutte le informazioni che riguardano l'accesso civico, le modalità per esercitare questo diritto e la modulistica necessaria sono reperibili in Amministrazione Trasparente sez. 1^ livello - Altri contenuti - 2^ livello - Accesso civico-

L'accesso civico è disciplinato dal Regolamento comunale per l'accesso civico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/04/2019

• Misure organizzative per l'attuazione:

	Tempi	Uffici Responsabili
implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati	Entro il 31 dicembre	Tutti i servizi
aggiornamento e adeguamento costante delle informazioni e dei dati relativi alle diverse tipologie di procedimento di competenza delle varie aree dell'Ente, in considerazione delle novità normative intervenute nell'ultimo triennio sia in termini di abolizione di obblighi preesistenti, sia di introduzione di nuovi obblighi ed eventuale revisione Allegato B.	tempestivo	Tutti i servizi
Verifica applicazione norme regolamento accesso civico	semestrale	Responsabile trasparenza
Aggiornamento registro accesso atti	30 giugno	Dirigente Affari Generali

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI -

34. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Ferme le attività di monitoraggio e di report su ogni singola misura attribuite ai dirigenti dei Settori, da produrre entro il 15 novembre, nonché le specifiche modalità e responsabilità del monitoraggio sugli obblighi di trasparenza di, la responsabilità del monitoraggio complessivo sull'attuazione del PTPCT è attribuita al RPC, che entro il 15 dicembre di ogni anno, ovvero nei termini indicati dall'ANAC, predispone una relazione sulle attività svolte e sugli esiti rilevati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 190 del 2012, e di quanto disposto dal PNA.

La relazione annuale offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano e viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune. nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione di livello 1, "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione", nel termine del 31 gennaio e trasmessa alla Giunta e al Consiglio Comunale; su richiesta di questi ultimi o di propria iniziativa, il Responsabile riferisce in ordine all'attività espletata.

Il monitoraggio viene attuato, in particolare, sia attraverso un sistema di report da parte della dirigenza quale referente delle misure nonché avvalendosi dei risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa e dei controlli interni con le modalità in precedenti sezioni richiamate oltreché dei riscontri afferenti ai procedimenti disciplinari e ai procedimenti giudiziari secondo le modalità

35 - SANZIONI

La violazione da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure previste dal presente piano, oppure la mancata attuazione o collaborazione reiterate costituiscono illecito disciplinare; incidono inoltre sia sulla valutazione della performance che sulla valutazione del risultato ai fini dell'erogazione delle relative indennità

1. Il D.Lgs. n. 33/2013 inoltre prevede esplicitamente che "i Dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge" (art. 43, comma 3).

2. L'inadempimento agli obblighi di pubblicazione può dare luogo a diverse tipologie di sanzioni, previste dal Codice disciplinare e dal D.Lgs. 33/2013; per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 47 del D.Lgs. 33/2013 competente all'irrogazione, anche su segnalazione del Responsabile per la Trasparenza, è l'Autorità Nazionale Anti Corruzione.